



**CONSULTA D'AMBITO
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI
(C.A.T.O.)**

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. in data 03.12.2015

Approvato con delibera dall'Assemblea della C.A.T.O. n. 21/16 del 22.06.2016



PRECISAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai territori di tutti i Comuni nei quali il servizio idrico integrato è gestito da CAFC S.p.A., ad eccezione del territorio di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (Z.I.U.) nei Comuni di Udine, Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine.

Con questa precisazione, il presente regolamento è applicabile nei seguenti comuni:

Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinico, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Daniele del Friuli, San Leonardo, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

Nel presente documento pertanto quando si menzionano i “Comuni gestiti” si fa riferimento all’elenco qui sopra riportato.

**INDICE**

INTRODUZIONE	5
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	6
Art. 1 – Campo di applicazione	6
Art. 2 – Obbligo di osservanza.....	6
Art. 3 – Esclusioni.....	6
Art. 4 – Definizioni	6
Art. 5 – Obbligo di allacciamento alla rete fognaria.....	11
Art. 5 bis – Deroghe all’obbligo di allacciamento alla rete fognaria per edifici esistenti	11
Art. 6 – Allacciamenti alla rete fognaria	12
Art. 7 – Allacciamenti e scarichi temporanei	13
Art. 8 – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	14
Art. 9 – Proprietà dei manufatti	14
Art. 10 – Oneri a carico del Gestore e dell’Ente competente	14
Art. 11 – Oneri a carico dei privati	14
Art. 12 – Divieto di scarico nella rete fognaria.....	15
Art. 13 – Controlli.....	15
Art. 14 – Sanzioni del D. Lgs.152/2006	16
Art. 15 – Sanzioni regolamentari	16
Art. 16 – Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa	16
Art. 17 – Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti	16
Art. 18 – Rimborsi dei corrispettivi di fognatura e depurazione agli utenti che documentino perdite occulte sulle tubazioni idriche interne.....	17
Art. 19 – Tariffa	17
TITOLO II - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN RETE FOGNARIA	18
Art. 20 – Disciplina degli scarichi	18
Art. 21 – Scarichi di acque nere e saponate	18
Art. 22 – Scarichi di acque bianche	18
Art. 23 – Richiesta di allacciamento alla rete fognaria	19
Art. 24 – Rilascio del nulla osta all’allacciamento alla rete fognaria	20
Art. 25 – Diniego del nulla osta all’allacciamento di acque reflue domestiche in rete fognaria	20
Art. 26 – Tariffa	20
TITOLO III - SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE	21
Art. 27 – Disciplina degli scarichi	21
Art. 28 – Criteri di assimilabilità	21
Art. 29 – Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche	21
Art. 30 – Rilascio di nulla osta all’allacciamento alla rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche	22
Art. 31 – Tariffa	22
TITOLO IV – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	24
Art. 32 – Disciplina degli scarichi	24
Art. 33 – Acque di raffreddamento	25
Art. 34 – Scarichi di acque nere e saponate	25
Art. 35 – Scarichi di acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne, di pozzi e sorgenti	25
Art. 36 – Domanda di allacciamento	27
Art. 37 – Domanda di autorizzazione allo scarico	27



Art. 38 – Rilascio delle autorizzazioni allo scarico.....	28
Art. 38 bis – Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico	28
Art. 39 – Prescrizioni	29
Art. 40 – Diniego dell’autorizzazione allo scarico	30
Art. 41 – Tariffa	30
TITOLO V – NORME TECNICHE COSTRUTTIVE.....	32
Art. 42 – Allacciamenti in sede stradale.....	32
Art. 43 – Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti.....	32
Art. 44 – Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti.....	33
Art. 45 – Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria	33
Art. 46 – Allacciamenti di scarichi industriali	33
Art. 47 – Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento	34
Art. 48 – Allacciamenti a reti fognarie non collegate ad un depuratore	34
Art. 49 – Modalità di allacciamento fognario tassativamente vietate	34
Art. 50 – Ventilazione dei condotti fognari.....	35
Art. 51 – Prescrizioni in materia edilizia e di opere di urbanizzazione primaria realizzate da privati.....	35
Art. 51 bis – Servitù di fognatura.	36
Art. 52 – Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne alle proprietà da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.	36
Art. 53 – Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali	37
Art. 54 – Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali	38
Art. 55 – Servitù di fognatura.....	38
Art. 56 – Misuratori del prelievo idrico autonomo	39
Art. 57 – Visite tecniche.....	39
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	40
Art. 58 – Abrogazione disposizioni precedenti e norme transitorie.....	40
Art. 59 – Revisioni ed aggiornamenti.....	40
Art. 60 – Pubblicità	40
Art. 61 – Rinvio.....	40
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO.....	41
ALLEGATO A - MODALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA (p.to 9 Norma UNI EN 1610:1999).....	43
ALLEGATO B - REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FOGNATURE NELL'AMBITO DI NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	45
ALLEGATO C - SCHEMI GRAFICI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.....	51
ALLEGATO D - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (rif. art. 37 Titolo IV del presente Regolamento, art. 124 D.Lgs. 152/06)	62



INTRODUZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue in rete fognaria provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia presenti nei Comuni gestiti da CAFC S.p.A., in qualità di Gestore.
2. Il presente Regolamento di fognatura è adottato ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006. Esso fa riferimento alle seguenti disposizioni:
 - norme contenute nel D.P.G.R. 23 agosto 1982 n. 0384/Pres. e nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - D.P.R. n. 380/2001;
 - Legge 28 luglio 2004, n. 192;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - Legge 27 febbraio 2009, n. 13 e D.M. di applicazione del 30.09.2009;
 - D.P.R. n. 59/2013;
 - Legge Regionale n. 2/2000 art. 4 commi 31, 32, 33, 34;
 - Legge Regionale n. 7/2001 art. 22;
 - Legge Regionale n. 13/2002 art. 18 commi 25, 26, 27, 28 e 29, come modificato dall'art. 179 della L.R. 21.12.2012, n. 26 (recepimento dell'art. 2 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227);
 - Legge Regionale n. 16/2008;
 - documento "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" - Manuali e Linee guida 1/2001 - ANPA;
 - norma EN 124 "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità";
 - norma EN 752 "Conessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici".
3. In particolare ha lo scopo di:
 - definire i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
 - stabilire le prescrizioni per il corretto uso del servizio, i comportamenti vietati e i livelli massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti (valori limite di emissione);
 - fissare le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria, le caratteristiche degli impianti e delle canalizzazioni interne, anche ai fini dei controlli;
 - disciplinare i provvedimenti amministrativi per l'allacciamento alla rete fognaria e per lo scarico delle acque reflue;
 - stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme regolamentari;
 - definire un regime transitorio di adeguamento degli scarichi già in essere;
 - regolamentare in generale i rapporti tra gli utenti, il Gestore e gli altri enti competenti.
4. I rinvii a leggi e regolamenti contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



**TITOLO I -
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento di fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, disciplina tutti gli scarichi recapitanti in rete fognaria previsti dalla normativa specifica in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica e dell'ambiente.
2. Esso disciplina gli scarichi di acque recapitanti in rete fognaria provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia nei Comuni gestiti dal Gestore.

Art. 2 – Obbligo di osservanza

1. I titolari di tutti gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo, natura e provenienza, recapitanti in rete fognaria sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) le acque reflue urbane provenienti dagli sfioratori di piena fognaria;
 - b) le acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione;
 - c) tutte le acque reflue che non recapitano in rete fognaria;
 - d) le acque meteoriche non contaminate recapitanti in condotte dedicate.

Art. 4 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento e negli atti a cui lo stesso fa riferimento si adotta la seguente terminologia:
 - a) **"abitante equivalente"**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) convenzionale pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - b) **"acque meteoriche"**: acque raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, coperture, ecc.) di origine naturale provenienti da precipitazioni;
 - c) **"acque di raffreddamento"**: acque reflue da scambiatori di calore che non abbiano subito contaminazioni o alterazioni ad esclusione della temperatura;
 - d) **"acque bianche"**: miscuglio in qualsiasi percentuale di acque meteoriche e acque di raffreddamento o provenienti da utilizzazioni che non comportano contaminazioni o alterazioni della qualità dell'acqua;
 - e) **"acque saponate"**: acque reflue di lavaggio e acque saponate comunque di origine domestica;
 - f) **"acque nere"**: acque reflue dei servizi igienici;
 - g) **"acque di processo"**: acque reflue da cicli lavorativi industriali;
 - h) **"acque sotterranee"**: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
 - i) **"acque meteoriche di dilavamento"**: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento



- j) **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- k) **“acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche”**: acque provenienti da edifici adibiti ad attività produttive o di commercio che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 art. 101 comma 7 e dalla L.R. n. 13/2002 art. 18 commi 25 e 26 come modificato dall'art. 179 della L.R. 21.12.2012, n. 26 (recepimento dell'art. 2 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227), nonché dai regolamenti di attuazione dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006;
- l) **“acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- m) **“acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- n) **“scarico”**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore;
- o) **“scarichi esistenti”**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- p) **“scarico parziale”**: effluente proveniente dalle singole lavorazioni di uno stabilimento, da un determinato ciclo tecnologico o comunque da un determinato impiego dell'acqua;
- q) **“acque di scarico”**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- r) **“agglomerato”**: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- s) **“stabilimento industriale”** o semplicemente, **“stabilimento”**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- t) **“applicazione al terreno”**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- u) **“utilizzo agronomica”**: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno



- ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- v) **“effluente di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
 - w) **“fertilizzante”**: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
 - x) **“Ente di governo dell'ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli”**: la forma di cooperazione tra Comuni e Provincie per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
 - y) **“Gestore del Servizio Idrico Integrato”** (nel seguito, “Gestore”): il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale.
 - z) **“inquinamento”**: introduzione diretta od indiretta, a seguito di attività umana di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o legittimi usi dell'ambiente;
 - aa) **“valore limite di emissione”**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
 - bb) **“rete fognaria”**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
 - cc) **“rete fognaria a sistema misto”**: rete fognaria che raccoglie, in un'unica canalizzazione, le acque di tempo asciutto e di pioggia;
 - dd) **“rete fognaria separata”**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali di prima pioggia;
 - ee) **“canalizzazioni private”**: la parte delle canalizzazioni che raccolgono ed allontanano le acque reflue e meteoriche all'interno delle proprietà private fino al pozzetto di controllo escluso;
 - ff) **“canalizzazioni di allacciamento pubbliche”**: la parte delle canalizzazioni necessarie all'allacciamento, dal pozzetto di controllo incluso fino al collettore fognario;
 - gg) **“allacciamento”**: opere di collegamento tra le canalizzazioni interne private e la rete fognaria esistenti.



- hh) “**fanghi**”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- ii) “**pozzetto d’ispezione**”: manufatto integrato nella rete fognaria, sia pubblica che privata, che ne consenta l’ispezione;
- jj) “**pozzetto di controllo**”: manufatto posto di norma all’esterno della proprietà, accessibile e assunto quale punto per la valutazione delle acque reflue o depurate;
- kk) “**punto di consegna alla rete fognaria**”: il pozzetto di allacciamento e/o di controllo di cui al successivo art. 42;
- ll) “**trattamento appropriato**”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D. Lgs.152/2006;
- mm) “**trattamento primario**”: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali almeno del 50%;
- nn) “**trattamento secondario**”: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006;
- oo) “**zone vulnerabili**”: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- pp) “**zone di tutela assoluta**”: zona costituita da aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano. Essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
- qq) “**zona di rispetto**”: zona costituita da una porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica trattata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia della opere di prese o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell’art. 94 comma 6 del D. Lgs.152/2006 la medesima ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. In questa zona sono vietate le attività previste dall’art. 94 comma 4 del D. Lgs.152/2006;
- rr) “**scaricatori o sfioratori di piena**”: tutti i manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero nelle reti di tipo misto quando queste rispettino determinati rapporti di diluizione previsti dalle norme;
- ss) “**condotta di mandata**”: tratto di canalizzazione posto a valle di un impianto di sollevamento per vettoriare, in pressione, le acque sollevate fino al punto di consegna;
- tt) “**corpo ricettore**”: recapito dello scarico ovvero destinazione finale delle acque reflue depurate, delle acque meteoriche e delle portate di supero degli scaricatori di piena;



- uu) **“impianto di depurazione”**: impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di una definita area urbana o agglomerato, ovvero l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici, compresi gli impianti di pretrattamento costituiti dalla sola fase di grigliatura con interasse non inferiore a 10 mm;
- vv) **“Convenzione del Servizio Idrico Integrato”**: atto tra il Gestore e l'Autorità d'ambito per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- ww) **“Disciplinare del Servizio Idrico Integrato”**: atto di regolamentazione dei contenuti della Convenzione del servizio idrico integrato;
- xx) **“Titolare dello scarico”**: titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico;
- yy) **“Utente allacciabile”**: un'utenza è considerata allacciabile qualora sussista l'obbligo di allacciamento di cui al successivo art. 5;
- zz) **“Utente assoggettabile”**: un utenza è considerata assoggettabile alla tariffa di fognatura e depurazione, quando sono state espletate infruttuosamente le procedure di notifica dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria, di cui al successivo art. 6, ed è stata emessa ordinanza comunale per il rispetto dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- aaa) **“Ente competente”**: la Provincia di Udine, l'Ente di Governo d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, o altro soggetto competente per la specifica materia;
- bbb) **“Autorità competenti per il controllo”**: le autorità competenti per il controllo di cui all'art. 128 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, ovvero: l'ARPA Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine.
- ccc) **“Nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria”**: il titolo che certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per l'allacciamento alla rete fognaria di acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124, c.4 del D. Lgs. 152/2006;
- ddd) **“Autorizzazione allo scarico”**: il titolo abilitativo che certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per l'allacciamento e scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 124, c.1 del D. Lgs.152/2006.
- eee) **“Parere dell'Ente Competente nella procedura di AUA e di AIA”**: il titolo che certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per l'allacciamento e scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e del titolo 3 bis Parte II del D. Lgs. 152/2006.
- fff) **“Sportello Unico Attività Produttive”** (di seguito SUAP): Soggetto pubblico di riferimento territoriale, istituito dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 sulla semplificazione amministrativa degli adempimenti delle Imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione. In sintesi, è l'ufficio competente e unico punto di accesso per il titolare dello scarico in relazione all'iter di presentazione e rilascio della pratica AUA.
- ggg) **“Autorizzazione Integrata Ambientale” o AIA**: il provvedimento definito dal D. Lgs. 152/2006, all'art. 5, c.1, lett. o-bis, che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 152/2006, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006 ai fini dell'individuazione delle soluzioni più



idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 152/2006.

hhh) **“Autorizzazione Unica Ambientale” o AUA:** il provvedimento definito dal D.P.R. 59/2013, art. 2, c.1, rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013.

Art. 5 – Obbligo di allacciamento alla rete fognaria

1. Le acque reflue di qualsiasi natura e origine provenienti da insediamenti o edifici adibiti ad uso residenziale e/o da servizi e/o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali, di produzione di beni, prospicienti, anche solo in parte, ad una rete fognaria, ovvero qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili devono venire in essa recapitate.
2. L'obbligo di allacciamento di cui al comma 1 sussiste quando la minima distanza tra limite di proprietà e la prospiciente rete fognaria idonea a ricevere i reflui non supera i:
 - 50 metri per insediamenti abitativi singoli recapitanti in rete fognaria acque reflue domestiche;
 - 70 metri per insediamenti abitativi plurifamiliari recapitanti in rete fognaria acque reflue domestiche;
 - 100 metri per insediamenti industriali e commerciali recapitanti in rete fognaria acque reflue assimilabili alle domestiche;
 - 200 metri per insediamenti industriali recapitanti in rete fognaria acque reflue industriali.
3. L'obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di metri 2 tra il piano della strada su cui corre la rete fognaria e la quota media del terreno all'interno della proprietà privata.
4. Il Gestore, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di consentire e/o imporre recapiti diversi per le acque bianche e per le acque di raffreddamento fatte salve le prescrizioni tecniche di cui al successivo Titolo V.
5. I lavori di allacciamento alla rete fognaria devono essere eseguiti secondo quanto indicato al successivo articolo 6.
6. Per gli insediamenti di nuova realizzazione, ovvero esistenti e soggetti a interventi edilizi, la richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente di cui alla L.R. 11.11.2009 n. 19 e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore.
7. L'allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità da parte del Comune, sotto la supervisione del Gestore e a spese del soggetto autorizzato.
8. L'Ente competente e il Gestore possono stabilire, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga al generale obbligo di allacciamento.

Art. 5 bis – Deroghe all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per edifici esistenti

1. L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria di cui al precedente articolo può essere generalmente derogato, solo per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, nell'attuale revisione, nei seguenti casi:



- a) edifici “a cortina” prospicienti la via pubblica e allineati al marciapiede, senza alcun accesso carraio, proprio o in comune sulla strada e, quindi, sulla rete fognaria. In questi casi l’allacciamento alla rete fognaria, comporterebbe la demolizione di pavimenti interni dei vani o accessori residenziali, nonché il passaggio in sottofondazione di muri portanti dell’edificio;
- b) edifici “a cortina” prospicienti la via pubblica e allineati al marciapiede pubblico, nel caso di rete fognaria posta sotto il marciapiede o strada e con una distanza (profondità) fra il piano di calpestio del marciapiede stesso e l’estradosso della tubazione o canaletta inferiore a 50 cm;
- c) nel caso di tubazioni idraulicamente insufficienti, anche in relazione ad utenze fognarie già allacciate, certificate tecnicamente dal Gestore;
- d) nell’ipotesi in cui l’allacciamento fognario, interno alla proprietà privata in generale, determini la necessità di costituire una servitù fra un numero di proprietà superiori a due;
- e) nel caso in cui il collegamento alla rete fognaria possa avvenire solamente tramite la demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo o similare, dello spessore superiore a 20 cm, interne al lotto di proprietà e per tutti i tratti di canalizzazioni interni al lotto;
- f) nel caso in cui il collegamento alla rete fognaria debba avvenire mediante un allacciamento, a carico dell’utente privato, che deve attraversare tutta la larghezza stradale di una strada regionale o provinciale;
- g) nel caso in cui l’allacciamento debba essere realizzato in una rete fognaria che non recapita in un impianto di depurazione così come definito dall’art. 4 lett. uu);
- h) nel caso in cui sia necessario l’attraversamento di ferrovie, autostrade, sottopassi, corpi idrici superficiali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi e non giustificati in rapporto al beneficio ambientale conseguibile.

Art. 6 – Allacciamenti alla rete fognaria

1. Qualunque intervento di allacciamento alla rete fognaria può essere eseguito solo se autorizzato dal Gestore.
2. Durante l’esecuzione di appalti di tratti fognari pubblici il Gestore può provvedere all’esecuzione dei lavori di predisposizione all’allacciamento dei singoli scarichi alla rete fognaria. Il successivo obbligatorio allacciamento potrà avere luogo solo a seguito della procedura di cui ai successivi articoli 23, 29 e 36 del presente Regolamento.
3. L’Ente competente autorizza i privati all’esecuzione dei lavori di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni dettate al successivo Titolo V.
4. Prima del rinterro dello scavo dell’allacciamento fognario, potrà comunque essere effettuato da parte del Gestore un sopralluogo per verificare la corretta realizzazione del manufatto di allaccio. Sarà cura del titolare dello scarico avvisare con anticipo di almeno sette giorni naturali e consecutivi il Gestore sulla data di esecuzione dell’allacciamento e sui tempi per la effettuazione del sopralluogo di verifica.
5. In ogni caso, pena la decadenza della validità del nulla osta all’allacciamento o dell’autorizzazione allo scarico, a fine lavori il richiedente dovrà presentare al Gestore una dichiarazione a firma di tecnico abilitato o in alternativa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) con i seguenti contenuti:
 - dichiarazione di regolare esecuzione delle opere così come dichiarato nella documentazione;
 - dichiarazione di conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;

- idonea documentazione fotografica delle fasi salienti delle opere di allacciamento alla rete fognaria;
 - attestazione di recepimento delle eventuali prescrizioni imposte dal Gestore stesso;
 - in caso di variazioni, nuova planimetria dello schema fognario.
6. Nel caso in cui vengano realizzati nuovi tratti fognari in zone precedentemente sprovviste i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro due anni dal rilascio del nulla osta o dalla autorizzazione all'allacciamento, a completare le opere di allacciamento alla nuova tratta fognaria.
 7. Nel caso in cui vengano realizzate nuove condotte di acque nere in zone precedentemente servite da rete fognaria di tipo misto, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro due anni dal rilascio del nulla osta o dalla autorizzazione all'allacciamento, a completare le opere di allacciamento alla nuova rete fognaria separata.
 8. Nel caso di insediamenti non allacciati a rete fognaria già esistente alla data di approvazione del presente Regolamento di Fognatura, i titolari dovranno provvedere entro due anni dal rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione allo scarico a completare le opere di allacciamento alla rete fognaria esistente.
 9. Il Gestore notifica agli interessati l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 5 nei modi previsti dalle norme vigenti in tutti i casi precedentemente elencati.
 10. Entro tre mesi dalla notifica di cui al comma precedente gli interessati devono provvedere a presentare al Gestore la richiesta di allacciamento alla rete fognaria secondo quanto indicato ai successivi Titoli II, III e IV.
 11. Per ragioni di tutela igienico - ambientale e sanitaria potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento con apposita ordinanza comunale.
 12. In caso di inadempienza degli interessati, o di non conformità delle opere di allacciamento rispetto alle norme tecniche ed alle prescrizioni, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Comune con specifiche ordinanze, previa segnalazione del Gestore.

Art. 7 – Allacciamenti e scarichi temporanei

1. Il Gestore può consentire allacciamenti e scarichi temporanei alla rete fognaria per lo scarico di acque reflue industriali provenienti da cantieri, impianti o insediamenti provvisori (per esempio: wellpoint, sondaggi/terebrazioni, ecc.); tali allacciamenti e scarichi dovranno essere debitamente autorizzati.
2. Per i cantieri adibiti alla costruzione di nuovi edifici, ove possibile, gli allacciamenti devono essere costruiti in modo da poter essere utilizzati anche in via definitiva.
3. Nei casi indicati al comma 1 il titolare dello scarico deve presentare al Gestore domanda di allacciamento e/o scarico secondo quanto indicato ai successivi Titoli II, III e IV.
4. Gli allacciamenti e scarichi provvisori da manifestazioni pubbliche (sagre, mercati, spettacoli, ecc.) sono sempre ammessi nel rispetto delle norme tecniche del presente Regolamento, previo rilascio del nulla osta all'allacciamento, su richiesta del soggetto organizzatore. Il titolare dell'attività che origina lo scarico è obbligato a mantenere puliti ed efficienti i manufatti utilizzati per lo scarico (possibilmente e se esistenti gli innesti predisposti).



Art. 8 – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

1. Tutti gli scarichi in rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati da parte del Gestore ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge Regionale 16/2008, secondo le modalità previste dal presente Regolamento di fognatura. Sono sempre ammessi nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche e, compatibilmente con la capacità ricettiva della rete stessa, gli scarichi di acque utilizzate in impianti di potabilizzazione (lavaggio serbatoi, spurgo condotte acquedotto, esubero acqua potabile di rete).
2. La validità dell'autorizzazione, in capo al titolare degli scarichi, è limitata allo specifico scarico per le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
3. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
4. Il Gestore può negare l'allacciamento e/o lo scarico in rete fognaria qualora la documentazione allegata alla richiesta risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità. L'autorizzazione viene rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o vengano attuate le prescrizioni imposte dal Gestore.
5. Le spese occorrenti per effettuare l'istruttoria, i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico è regolamentata dall'art. 130 del D. Lgs. 152/2006.
7. Il procedimento funzionale al rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dalle norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.

Art. 9 – Proprietà dei manufatti

1. Tutti i manufatti fognari nonché i collettori, le condotte d'allacciamento a partire dal pozzetto di allacciamento e/o controllo compreso, i pozzetti di ispezione con relativi chiusini e/o caditoie di raccolta delle acque meteoriche, in sede di marciapiede e di carreggiata, sono di proprietà dell'Ente competente, del Gestore o del Comune, anche se costruiti da privati.

Art. 10 – Oneri a carico del Gestore e dell'Ente competente

1. Le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle reti fognarie e dei relativi manufatti volti al pubblico servizio sono a carico del Gestore, con esclusione della manutenzione e della pulizia delle caditoie stradali.

Art. 11 – Oneri a carico dei privati

1. Le spese necessarie per gli allacciamenti alla rete fognaria sono a carico dei richiedenti.
2. La manutenzione e riparazione di danni provocati alla rete fognaria da privati, anche in seguito a trascuratezza o trasgressione del presente Regolamento di fognatura, è a carico di questi ultimi.



Art. 12 – Divieto di scarico nella rete fognaria

1. Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciate alla rete fognaria, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati dal presente Regolamento. Non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria:

- sostanze o miscele infiammabili o esplosive;
- sostanze o miscele che sviluppano gas o vapori tossici;
- acque reflue contenenti sostanze o miscele tossiche o altrimenti nocive (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti);
- sostanze o miscele radioattive in quantità e/o concentrazioni superiori ai valori stabiliti per lo smaltimento nell'ambiente dal D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.;
- sostanze o miscele aggressive (pH inferiore a 4 o superiore a 11);
- sostanze o miscele che possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- acque di scarico a temperatura superiore a 35°C;
- sostanze o miscele solide, viscoso od oleose in dimensioni o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema fognario e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oli lubrificanti), ed oli alimentari e grassi, ecc. provenienti da insediamenti non adibiti esclusivamente a residenza;
- materiali grossolani;
- immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo, o demolizione, ecc.;
- fanghi di qualsiasi origine (per esempio di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, percolati, ecc.);
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati;
- malte cementizie, malte bastarde o di calce, calce spenta, residui di pittura per edilizia, vernici, ecc.;
- rifiuti organici triturati provenienti dagli scarti della alimentazione;
- le acque c.d. parassite, ovvero le acque derivanti da falde sotterranee e/o affioranti, drenaggi, sorgenti, fossati, tombinature stradali, canali di sgrondo e simili.

(Per sostanze o miscele si intendono quelle di cui ai Regolamenti CE n.1907/2006 - REACH - e n. 1272/2008 - CLP -).

2. L'accertata violazione dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni riportate all'art. 15 comma 1 del presente Regolamento.
3. In ogni caso il contravventore è tenuto a sostenere gli oneri per il ripristino della funzionalità della rete fognaria ed alla rimozione delle sostanze abusivamente immesse nonché al pagamento degli eventuali danni cagionati al Gestore o a terzi.

Art. 13 – Controlli

1. L'Autorità competente per il controllo ed il Gestore sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni e le determinazioni analitiche che ritengono necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello



scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

2. Qualora sia accertato il superamento dei valori limite di emissione o il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'atto autorizzativo e dal presente Regolamento, l'Ente competente procede all'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 14 e 15 del presente Regolamento e all'applicazione di quanto previsto dall'art. 130 del D. Lgs.152/2006.

Art. 14 – Sanzioni del D. Lgs.152/2006

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le procedure e le sanzioni amministrative e penali previste agli art. 133 e 137 del medesimo Decreto.

Art. 15 – Sanzioni regolamentari

1. La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nell'ordinanza comunale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n.639.
2. La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi imposti dal presente Regolamento di fognatura comporta l'obbligo da parte del titolare dello scarico di eseguire tutte le opere richieste dal Gestore per l'adeguamento delle opere di allacciamento.
3. In caso di ritardata od omessa denuncia della quantità e della qualità delle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria è dovuta una penale pari all'ammontare del corrispettivo dovuto. La penale è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
4. In caso di ritardata od omessa trasmissione delle analisi di autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate nella rete fognaria con le modalità ed i tempi previsti dalle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo scarico, è prevista l'esecuzione d'ufficio delle analisi con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.

Art. 16 – Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa

1. Il Gestore procede all'accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, della tariffa del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione dovuto dagli utenti domestici o assimilati ai domestici ed industriali, con le modalità indicate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dalla Convenzione con la C.A.T.O.

Art. 17 – Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

1. Al fine di tutelare utenti che, versando in particolari condizioni socio-economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione, il Gestore prevede la possibilità di acconsentire a forme dilazionate o rateizzate di pagamento, mediante dichiarazione ISEE o dichiarazione dell'ufficio di assistenza del Comune.
2. L'utente che intende avvalersi della dilazione o della rateizzazione ne dà comunicazione scritta all'azienda entro il termine di scadenza della fattura.



Art. 18 – Rimborsi dei corrispettivi di fognatura e depurazione agli utenti che documentino perdite occulte sulle tubazioni idriche interne

1. Per le utenze dotate di idonei strumenti di misura, in base al principio che, in caso di perdite occulte nelle reti interne private, l'acqua fuoriuscita non viene raccolta nella rete fognaria né depurata, non è previsto l'assoggettamento dei consumi imputabili alla perdita agli oneri di fognatura e depurazione.
2. Lo sgravio di corrispettivi per gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione delle quantità interessate dalle perdite saranno gestiti e calcolati secondo i criteri stabiliti dal Gestore.

Art. 19 – Tariffa

1. La tariffa è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa è determinata dall'Autorità competente.
3. La quota di tariffa è stabilita secondo quanto disposto dagli articoli 26, 31 e 41 del presente Regolamento ed è dovuta secondo le seguenti modalità:
 - a) la quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto è dovuta da tutti gli utenti allacciati al servizio di acquedotto;
 - b) la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura è dovuta da tutti gli utenti allacciati o assoggettabili al servizio di fognatura;
 - c) la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione è dovuta da tutti gli utenti allacciati o assoggettabili, ad una rete fognaria collegata ad un sistema di trattamento.



**TITOLO II -
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN RETE FOGNARIA**

Art. 20 – Disciplina degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento.
2. Il Gestore verifica l'osservanza del presente Regolamento e si riserva la facoltà di dettare le prescrizioni che ritiene più opportune per garantire il buon funzionamento della rete fognaria, degli impianti di depurazione e la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.
3. L'ammissione al servizio di fognatura e depurazione sarà regolata attraverso il rilascio di apposito nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria.

Art. 21 – Scarichi di acque nere e saponate

1. Gli scarichi delle acque nere devono di norma, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, essere recapitati in rete fognaria direttamente senza interposizione di preesistenti pozzi neri, sistemi di pretrattamento o di vasche settiche, sia di tipo tradizionale sia di tipo Imhoff.
2. Gli scarichi delle acque saponate provenienti da cucine o similari dovranno essere pretrattati da separatori di grassi (c.d. vasche condensagrassi), conformi alla normativa UNI EN 1825-1 e 2, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità della rete fognaria. Sono esclusi da tale obbligo gli edifici già esistenti alla data dell'approvazione della revisione 3 del presente Regolamento e sprovvisti di separatori di grassi, per i quali è stata attivata la procedura di cui al comma 7, art. 6 del presente Regolamento. Lo smaltimento periodico dei residui provenienti dalla pulizia delle vasche di trattamento dovrà essere effettuato in conformità alle leggi vigenti.
3. Il Gestore, per insediamenti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, si riserva il diritto di consentire lo scarico in rete fognaria di reflui sottoposti a trattamento in fosse settiche anche di tipo tradizionale, ovvero, di imporre per gli insediamenti di nuova realizzazione, o per quelli esistenti soggetti a interventi edilizi, l'adozione di particolari trattamenti, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conduzione della rete fognaria nel rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 22 – Scarichi di acque bianche

1. Gli scarichi delle acque bianche, provenienti da insediamenti isolati sia residenziali sia di servizi, di qualsiasi dimensione, devono di norma essere convogliati nei corsi d'acqua superficiali ovvero, dove non tecnicamente realizzabile o eccessivamente oneroso, essere dispersi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatti salvi i diritti di terzi. Le acque bianche provenienti da edifici di nuova realizzazione o soggetti a interventi edilizi, ubicati nei centri abitati, dovranno essere convogliate in corsi d'acqua superficiali o disperse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, qualora ciò risulti eccessivamente oneroso o tecnicamente non realizzabile, scaricate in rete fognaria.
2. Il Gestore, a suo insindacabile giudizio, può consentire lo scarico delle acque di cui al comma 1 direttamente in rete fognaria, sia in via provvisoria sia in modo definitivo, qualora altri recapiti risultassero tecnicamente non realizzabili o economicamente troppo onerosi. Nel caso di territori soggetti a scolo meccanico (zona di bonifica idraulica) e di rete fognaria di tipo misto può essere



consentito lo scarico di acque meteoriche nella rete fognaria. Nel caso di rete fognaria separata, invece, lo scarico delle acque bianche dovrà avvenire nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.

3. Le acque in esubero dei pozzi artesiani dovranno essere convogliate nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche o nella rete idrica superficiale. Tali acque potranno essere convogliate nella canalizzazione delle acque miste, previa verifica del Gestore, solo se dimostrato che soluzioni alternative risultino eccessivamente onerose o tecnicamente non realizzabili, purché tale convogliamento risulti compatibile con la quantità e qualità del refluo recapitato al depuratore finale e comunque con una portata non superiore alla portata massima di prelievo prevista dal Piano di Tutela delle Acque.
4. Lo scarico delle acque di svuotamento parziale o totale delle piscine dovrà di norma avvenire nella condotta di acque bianche nel caso di presenza di rete separata; nel caso invece di presenza di rete fognaria mista si dovrà valutare prioritariamente la possibilità di scarico in corpo riceettore diverso dalla rete fognaria, qualora ciò risulti tecnicamente non realizzabile lo scarico potrà essere effettuato nella rete fognaria mista. Prima dello scarico è necessario effettuare un idoneo trattamento di dechlorazione che riduca la concentrazione del cloro attivo libero entro i limiti di emissione previsti dalle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
5. La realizzazione di una rete fognaria per acque bianche prospiciente l'abitato comporta l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per le acque di cui al comma 1, qualora siano verificate le condizioni di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 23 – Richiesta di allacciamento alla rete fognaria

1. Per ottenere il nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria, i titolari di insediamenti di tipo residenziale e da servizi che diano origine ad acque reflue di cui all'art. 4 comma 1 lettera j), presentano specifica domanda a Gestore.
2. La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Gestore e reperibile sul sito internet. Per gli insediamenti di nuova realizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente di cui alla L.R. 11.11.2009 n. 19, sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore.
3. La realizzazione degli allacciamenti e delle opere fognarie interne alle proprietà private è subordinata al rilascio del nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria emesso dal Gestore. Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell'ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente di cui alla L.R. 11.11.2009 n. 19, il nulla osta viene trasmesso anche al Comune di competenza.
4. Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unità abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico allacciamento per lo scarico delle acque reflue dell'intero insediamento, dovrà essere presentata un'unica istanza contestualmente tra tutti i soggetti interessati.
5. Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non



residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.

6. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle richieste di allacciamento sono a carico del richiedente.
7. Il Gestore determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della richiesta.

Art. 24 – Rilascio del nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria

1. Il nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria viene rilasciato dal Gestore al titolare dello scarico di cui all'art. 23.
2. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è subordinato alla realizzazione di quanto eventualmente prescritto nel rispetto del presente Regolamento.
3. Il nulla osta rilasciato, si intende riferito all'insediamento così come definito nella richiesta di allacciamento delle acque reflue nella rete fognaria e non può essere ritenuto valido qualora subentrino variazioni delle condotte e dei manufatti fognari, dei siti o della loro destinazione d'uso tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in essere.
4. Nelle zone non servite da acquedotto pubblico, il rilascio del nulla osta è subordinato all'installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico deve essere installato al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Art. 25 – Diniego del nulla osta all'allacciamento di acque reflue domestiche in rete fognaria

1. Il Gestore si riserva la facoltà di negare il nulla osta all'allacciamento in rete fognaria qualora evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando le opere fognarie interne e di allacciamento non vengano realizzate a regola d'arte secondo le norme tecniche previste al Titolo V del presente Regolamento.
2. Il Gestore, qualora vengano accertate gravi e/o ripetute violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 12, applicherà quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 26 – Tariffa

1. La determinazione della quota tariffaria dovuta da ogni utenza è calcolata sul volume d'acqua fornita e secondo le indicazioni ed i criteri approvati dall'Autorità competente e della L.R. 13/2005, art. 25.



**TITOLO III -
SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

Art. 27 – Disciplina degli scarichi

1. I nuovi richiedenti lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche devono presentare una richiesta di allacciamento alla rete fognaria per scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche.

Art. 28 – Criteri di assimilabilità

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate a quelli delle acque reflue domestiche sono sottoposti al regime regolamentare di cui al Titolo II del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai successivi articoli.
2. Sono comunque assimilate alle acque reflue domestiche quelle:
 - a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c. provenienti da imprese di cui ai precedenti punti a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto;
 - e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale, ovvero quelle conformi ai criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 227/2011, recepito dalla normativa regionale con l'art. 179 della L.R. 26/2012 (sostituzione dell'art. 18, c. 25 e 26, L.R. 13/2002), comprese le acque di controlavaggio dei filtri a servizio delle piscine, se sottoposte a preventivo trattamento.
3. Sono inoltre assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche tutti gli scarichi che presentano caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui, nonché quelli previsti dai regolamenti di attuazione dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 19.10.2011, n.227.

Art. 29 – Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche

1. Per ottenere il nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria, i titolari di insediamenti che diano origine ad acque reflue di cui all'art. 4 comma 1 lettera k), del presente Regolamento di Fognatura presentano specifica domanda al Gestore.
2. La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Gestore e reperibile sul sito internet. Per gli insediamenti di nuova realizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o



provvedimento equivalente di cui alla L.R. 11.11.2009 n. 19 e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore.

3. La realizzazione degli allacciamenti e delle opere fognarie interne alle proprietà private è subordinata al rilascio del nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria emesso dal Gestore. Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell'ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività di cui alla L.R. 11.11.2009 n. 19, il nulla osta verrà trasmesso anche al Comune di competenza.
4. Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.
5. Le spese occorrenti per effettuare l'istruttoria, i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di allacciamento sono a carico del richiedente.
6. Il Gestore determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.
7. Per tutti gli altri aspetti relativi all'attività di regolazione dell'allacciamento in rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche si rimanda alla disciplina della acque reflue domestiche di cui al Titolo II del presente Regolamento di fognatura.

Art. 30 – Rilascio di nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche

1. Il nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria viene rilasciato dal Gestore al titolare dello scarico di cui all'art. 29.
2. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è subordinato alla realizzazione di quanto eventualmente prescritto nel rispetto del presente Regolamento.
3. Il nulla osta rilasciato, si intende riferito all'insediamento così come definito nella richiesta di allacciamento delle acque reflue in rete fognaria e non può essere ritenuto valido qualora subentrino variazioni delle condotte e dei manufatti fognari, dei siti o della loro destinazione d'uso tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in essere.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato all'installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico deve essere installato al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Il Gestore può imporre a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea.
5. E' facoltà del Gestore richiedere, od eseguire a mezzo laboratorio qualificato, l'esecuzione di specifiche analisi chimiche per il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato A del D.P.R. 227/2011, nonché eseguire le opportune verifiche sulle attività elencate in Tabella 2 del medesimo allegato.

Art. 31 – Tariffa

1. Per tutte le utenze assimilate alle domestiche si applicano le tariffe di cui all'art. 26.
2. La determinazione della quota tariffaria dovuta da ogni utenza è calcolata sul volume d'acqua fornita dalla rete acquedotto e/o approvvigionata autonomamente.



3. Per le utenze fognarie che si approvvigionano autonomamente, in assenza di misuratore di portata allo scarico, la tariffazione è effettuata in base ai volumi di scarico previsti nel nulla osta di cui all'art. 30.
4. Qualora tale nulla osta non sia ancora stato emesso o revisionato da CAFC S.p.A., il volume unitario è determinato, in via presuntiva, nella misura minima indicata nella tabella riportata di seguito. Il volume fatturato sarà ottenuto moltiplicando il volume unitario per i giorni naturali e consecutivi del periodo di fatturazione.

N.	Settore di attività	Volume unitario (litri/giorno)
1.	Cura della persona	400
2.	Ristorazione	1000
3.	Bar	400
4.	Commercio	400
5.	Attività di servizio	200

5. E' ammessa la dimostrazione da parte dell'utente dello scarico di volumi inferiori, nell'ambito della revisione del nulla osta.

**TITOLO IV –
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI****Art. 32 – Disciplina degli scarichi**

1. Sono da considerarsi industriali le acque reflue di cui all'art. 4 punto 1 lettere c), g), i), l).
2. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006.
3. È comunque facoltà del Gestore imporre limiti di emissione più restrittivi in relazione a particolari condizioni operative della rete fognaria e dell'impianto di depurazione terminale.
4. Il Gestore e l'Autorità competente per il controllo sono autorizzati a effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essi possono richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. Il Gestore, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Eventuali deroghe ai valori limite di emissione previsti, limitate nel tempo e con la prescrizione di cui alla nota 2 della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, possono essere concesse dal Gestore, per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dal D. Lgs. 152/2006 e dalla Regione. Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo.
7. Per gli stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico nelle forme previste all'art. 37. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Ente competente, la quale, sentito il Gestore per la verifica di compatibilità dello scarico con la rete fognaria ed il sistema di depurazione terminale, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
8. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento (qualità e quantità) delle acque da parte del Gestore e dell'Autorità competente per il controllo. Il campionamento degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, salvo quanto stabilito al successivo comma 9 si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria stessa.
9. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, il punto di campionamento dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Ente

competente può richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

10. L'Ente competente e il Gestore, quali Autorità preposte al controllo di cui all'art. 128 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, verificano l'osservanza dei limiti di emissione della Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 e delle norme del presente Regolamento, e si riservano la facoltà di dettare le prescrizioni che ritengano più opportune per garantire il buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, la salvaguardia della sicurezza degli operatori addetti alla gestione, della salute pubblica e dell'ambiente. In particolare il Gestore si riserva la facoltà di imporre limiti quantitativi sulle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria.
11. In particolari casi per esigenze connesse alla gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione terminale il Gestore può imporre delle portate orarie/giornaliere massime allo scarico e/o delle specifiche tempistiche di esercizio;
12. Sono ammessi eventuali sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque reflue industriali nel processo produttivo o per altri usi compatibili.

Art. 33 – Acque di raffreddamento

1. Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibile o non eccessivamente oneroso, essere riciclate o riutilizzate ai fini del risparmio della risorsa idrica.
2. Gli scarichi in rete fognaria delle acque di raffreddamento sottoposte a trattamento assieme ad altre acque originate all'interno dello stesso insediamento, o recapitate in modo indipendente dagli altri scarichi, sono sottoposti al regime giuridico degli scarichi di acque reflue industriali.
3. Lo scarico delle acque reflue di raffreddamento non contaminate, nel caso di reti fognarie separate, potrà avvenire nelle condotte di acque bianche.
4. Il Gestore, al fine di limitare le portate immesse nella rete fognaria ed incentivare il corretto e razionale utilizzo dell'acqua, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, l'adozione di sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particolari accorgimenti tecnici.

Art. 34 – Scarichi di acque nere e saponate

1. Le acque reflue, nere e saponate, provenienti da stabilimenti industriali, qualora recapitate in modo separato da tutte le altre acque reflue provenienti dallo stabilimento, devono essere convogliate in rete fognaria nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II e Titolo III del presente Regolamento.
2. L'Ente competente si riserva il diritto di imporre specifici trattamenti al fine del buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Art. 35 – Scarichi di acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne, di pozzi e sorgenti

1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di stabilimenti industriali nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento di attività produttive¹, sono soggette alle disposizioni dell'art. 32 del presente Regolamento.

¹ Ai sensi della legge 28 luglio 2004 n. 192, art.1 comma 3ter "sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche o private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi o

2. Gli scarichi delle acque di pozzo e sorgente, qualora non utilizzate a fini produttivi né contaminate in alcun modo, devono essere recapitate in corpo ricettore diverso dalla rete fognaria di tipo misto o nera.
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
4. Gli impianti per la gestione delle acque di prima pioggia saranno dotati di:
 - un dispositivo di interruzione idraulica per la raccolta in bacino di accumulo del solo volume minimo pari alla precipitazione di 5 mm sulla superficie scolante;
 - un sistema di rilancio a mezzo pompe di sollevamento a portata controllata, con avviamento comandato dopo la fine dell'evento meteorico da sensore a pioggia o altra strumentazione;
 - eventuale impianto di trattamento della quantità accumulata, dimensionato sulla portata di esercizio del sistema di sollevamento;
4. un recapito alternativo alla rete fognaria, qualora possibile, delle acque di seconda pioggia dilavanti la superficie scolante successivamente alla prima pioggia senza possibilità di contaminazione.
5. Nel calcolo i coefficienti di afflusso si assumono pari a $c_{imp} = 1$ per le superfici lastricate ed impermeabilizzate e pari a $c_{perm} = 0,3$ per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate. Il calcolo del volume delle acque di prima pioggia si esegue come di seguito:

$$V = (c_{imp} S_{imp} + c_{perm} S_{perm}) \times h$$

con:

V	volume di acqua di prima pioggia (m ³)
c_{imp}	coefficiente di afflusso sulle superfici impermeabili
c_{perm}	coefficiente di afflusso sulle superfici permeabili
S_{imp}	superficie scolante impermeabile (m ²)
S_{perm}	superficie scolante permeabile (m ²)
h	0,005 m

6. Sono considerate, invece, acque di dilavamento, ai fini del presente Regolamento, quelle provenienti dal fenomeno di ruscellamento e ricadenti su aree impermeabili adibite a stoccaggio di materiali o rifiuti, nelle quali non vi è una modifica qualitativa sostanziale durante tutto il periodo di pioggia. In tale ipotesi per il dimensionamento degli impianti di trattamento dovrà farsi riferimento alla norma UNI EN 858 applicando, per il calcolo della portata, il coefficiente udometrico di cui alla seguente tabella o di diverse indicazioni fornite dal Gestore:

similari anche di aree industriali dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali".



Superficie bacino in m ²	Coefficiente udometrico in (L/s) x ha
$S \leq 2.000$	150
$2000 < S \leq 10.000$	120
$S > 10.000$	80

6. In particolari casi, compatibilmente con le capacità ricettive della rete fognaria e del depuratore terminale, potranno essere autorizzati bacini di laminazione ovvero sistemi di raccolta dell'intero volume derivante dall'evento meteorico, o una frazione significativa dello stesso, dimensionati sulla base di studi pluviometrici, per l'invio alla rete fognaria a portata controllata in tempo asciutto secondo le modalità prescritte nell'autorizzazione allo scarico.
7. A prevenzione degli effetti del dilavamento meteorico è ammesso, specie in periodi di prolungata siccità, il lavaggio dei piazzali esterni degli stabilimenti industriali a rischio di rilascio di sostanze inquinanti, a condizione che le acque di lavaggio siano convogliate al sistema di gestione delle acque meteoriche contaminate.

Art. 36 – Domanda di allacciamento

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che devono allacciarsi alla rete fognaria presentano domanda al Gestore o all'ente competente nei casi disciplinati dal D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA), dal titolo III bis Parte III D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA), dal D.P.R. 160/2010 o dal D.P.R. n. 380/2001 (procedura SUAP) o dalla L.R. 12/02/2001 n. 3.
2. La domanda di allacciamento al Gestore, deve essere presentata in carta legale secondo le modalità previste dalla specifica modulistica.
3. Le spese necessarie ad effettuare l'allacciamento alla rete fognaria sono a carico del richiedente.
4. Il Gestore determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Art. 37 – Domanda di autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati.
2. La domanda deve essere presentata in carta legale al Gestore secondo quanto previsto dalla specifica modulistica o all'ente competente nei casi disciplinati dal D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA secondo le modulistiche unificate del SUAP regionale), e dal Titolo III bis Parte III D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA secondo modulistica del preposto Servizio della Regione F.V.G.).
3. Gli allegati tecnici utili all'istruttoria dell'istanza di autorizzazione allo scarico in rete fognaria dovranno essere completi della documentazione elencata all'Allegato D al presente Regolamento.
4. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, la domanda di autorizzazione deve altresì indicare:
 - la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alle medesime tabelle, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
 - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

5. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente.
6. Il Gestore determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Art. 38 – Rilascio delle autorizzazioni allo scarico

1. Le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria rilasciate dal Gestore al titolare della domanda di cui all'articolo 37 e, salvo quanto previsto nei casi di procedura AUA o AIA, hanno validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo (sei mesi qualora compresi nell'ambito di applicazione del DPR n. 227/2011). Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006, il rinnovo deve essere rilasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D. Lgs. 152/2006.
3. Nel caso di variazione del nominativo del legale rappresentante, questi deve darne immediata comunicazione all'Ente competente al rilascio.
4. L'autorizzazione si intende riferita all'insediamento così come definito nella domanda di autorizzazione allo scarico in rete fognaria e non può essere ritenuta valida qualora subentrino variazioni rispetto alla situazione nota al Gestore. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Ente competente al rilascio, il quale, sentito il Gestore in merito alla compatibilità dello scarico con la rete fognaria ed il sistema di depurazione terminale, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
5. Nei casi di procedura semplificata mediante AUA (D.P.R. n. 59/2013) o mediante AIA (Titolo III bis, Parte III del D. Lgs. 152/2006), il Gestore rilascia un parere all'autorità competente, il cui contenuto è il medesimo dell'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico rilasciata direttamente al titolare dello scarico. La validità dei pareri è subordinata alla validità delle autorizzazioni cui fanno parte integrante (AUA e AIA).

Art. 38 bis – Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 152/2006, ed escluse le procedure di cui al D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale) ed al Titolo III bis, Parte III del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale), ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non siano intervenute modificazioni



rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta al gestore un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) le localizzazioni dello scarico.

Art. 39 – Prescrizioni

1. E' vietato immettere in rete fognaria sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi e all'impianto di depurazione, nonché le sostanze di cui al precedente art. 12, c. 1.
2. Il Gestore può stabilire eventuali prescrizioni specifiche per i singoli insediamenti industriali atte a rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla autorizzazione allo scarico.
3. Gli scarichi delle acque reflue industriali sono autorizzati al recapito in rete fognaria previa verifica, da parte del Gestore, del rispetto dei valori limite di emissione dell'impianto di depurazione delle acque reflue. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze di cui ai punti 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, e purché sia garantito che lo scarico finale della rete fognaria a valle dell'impianto di depurazione rispetti i limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 (colonna scarico in acque superficiali) o quelli più restrittivi stabiliti nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane o quelli stabiliti dalla Regione, il Gestore può definire limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nella stessa Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 (colonna scarico in rete fognaria).
4. Per le sostanze indicate nella Tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 152/2006.
5. Le acque reflue industriali devono essere raccolte da canalizzazioni interne allo stabilimento, separate da ogni altra canalizzazione e dotate ciascuna di un pozzetto di controllo esterno alla proprietà, di agevole accessibilità, assunto quale punto per il campionamento degli scarichi da parte delle Autorità preposte al controllo.
6. Le acque reflue industriali sono eventualmente sottoposte ad idonei pretrattamenti o trattamenti al fine del rispetto dei valori limite di emissione, delle norme e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
7. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e la conservazione (per un periodo non inferiore a tre anni) dei relativi risultati, che devono rimanere



a disposizione dell'Autorità competente per il controllo per un periodo comunque non inferiore a tre anni.

8. I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunicare al Gestore le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immesse in rete fognaria nonché la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico, utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore. A tal fine dovrà essere installato apposito contatore o idoneo sistema di quantificazione delle acque utilizzate a scopo industriale, prima dell'immissione delle acque reflue industriali nella rete fognaria.
9. I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a:
 - eseguire il monitoraggio di autocontrollo delle caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche minime prescritte nell'autorizzazione allo scarico;
 - presentare al Gestore i referti analitici del monitoraggio di autocontrollo ed i dati quantitativi dello scarico di cui al precedente comma 8;
 - verificare la funzionalità degli impianti connessi alle operazioni che originano le acque reflue industriali ed i relativi sistemi di depurazione e controllo;
10. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare analisi di controllo delle acque reflue industriali di cui all'autorizzazione allo scarico con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione stessa.

Art. 40 – Diniego dell'autorizzazione allo scarico

1. Il Gestore si riserva la facoltà di negare il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non siano realizzate a regola d'arte le opere imposte secondo le norme tecniche previste al Titolo V. L'autorizzazione verrà rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o ottemperi alle prescrizioni imposte dal Gestore.

Art. 41 – Tariffa

1. La tariffa del segmento di fognatura e depurazione e l'applicazione delle medesime spettano al Gestore, secondo le disposizioni emanate dall'Ente competente.
2. La tariffa sarà applicata al volume d'acqua scaricata che è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal Gestore dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali, qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricate per ogni singolo utilizzo o non ci sia la denuncia annuale come richiesto del Gestore (tramite il MOD.233), si applicherà il corrispettivo più elevato sull'intero volume scaricato.
3. Qualora non siano installati strumenti di misura, la stima dei volumi di acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 35 del presente Regolamento è effettuata moltiplicando il valore

convenzionale della “altezza della precipitazione”, pari a $h=1600$ mm/anno, per la superficie soggetta a dilavamento, ovvero n. 40 eventi piovosi all’anno per le acque meteoriche di prima pioggia.



TITOLO V – NORME TECNICHE COSTRUTTIVE
--

Art. 42 – Allacciamenti in sede stradale

1. E' vietata la manomissione del suolo pubblico e della rete fognaria senza la specifica autorizzazione o nulla osta rilasciato dall'Ente competente ai sensi del presente Regolamento e del codice della strada. L'allacciamento in sede stradale deve avere un tracciato perpendicolare rispetto alla rete fognaria e deve essere realizzato su pozzetto d'ispezione stradale. Qualora non fosse possibile eseguire il collegamento su pozzetto, l'innesto deve essere realizzato sulla parte superiore della condotta fognaria. In ogni caso, l'innesto della tubazione deve sempre avvenire mediante l'utilizzo di idonei pezzi speciali per l'immissione, che ne assicurino la perfetta tenuta idraulica e l'impermeabilità alle acque provenienti dall'esterno. La formazione del foro di immissione sulla condotta dovrà essere realizzato mediante carotatrice con fresa a tazza o dispositivo similare, avendo cura di non far cadere all'interno della condotta residui di scavo e/o cemento e in ogni caso di recuperare ogni eventuale materiale cadutovi. La tubazione di allacciamento non dovrà per nessun motivo sporgere all'interno della sezione del collettore fognario.
2. Tutti gli allacciamenti devono essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione posto di norma all'esterno della proprietà per consentire in ogni momento le verifiche del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I titolari degli scarichi in rete fognaria privi del suddetto manufatto provvedono alla sua installazione secondo le indicazioni e nei termini fissati caso per caso dal Gestore. Il pozzetto d'ispezione esterno, salvo diverse indicazioni del Gestore, deve essere di forma circolare, diametro 400 mm, con fondo sagomato al fine di impedire il deposito dei sedimenti e garantire lo scorrimento del refluo, in materiale plastico, resistente alla corrosione ed all'usura e dotato di chiusino antiodore in ghisa sferoidale, conforme alla norma UNI EN 124, secondo le specifiche tecniche del Gestore.
3. In prossimità di interferenze con altri sottoservizi la condotta di allacciamento fognario dovrà essere normalmente posata al di sotto degli stessi. È vietata la realizzazione di allacciamenti con tracciato parallelo all'asse viario, salvo casi particolari che dovranno essere valutati ed approvati singolarmente dal Gestore.
4. Sono a carico dell'utente tutti gli adempimenti e le responsabilità pertinenti all'esecuzione dell'allacciamento, come ad es. gli eventuali permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato nonché il rispetto del Codice della strada, ivi compreso qualsiasi eventuale danno dipendente dall'esecuzione di lavori in suolo pubblico (rotture di tubazioni, ecc.) nonché della cattiva realizzazione dei ritombamenti e del ripristino della carreggiata stradale e dei marciapiedi (rotture, cedimenti, ecc.). Il Gestore non è responsabile in caso di problematiche derivanti da lavori realizzati in difformità dalle prescrizioni impartite dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti e dal Gestore stesso.

Art. 43 – Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti

1. Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il Gestore riscontri danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti fognari da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di acque reflue non idonee,



tutte le spese occorrenti per il ripristino della funzionalità originaria dei manufatti fognari, nonché per i relativi sopralluoghi, sono a carico del soggetto che ha provocato il danno.

Art. 44 – Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti

1. Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria, devono provvedere all'allacciamento come stabilito dal presente Regolamento. Le reti delle acque reflue interne alla proprietà, sono allacciate alla rete fognaria previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l'esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative delle stesse.
2. L'allacciamento di utenze con acque reflue domestiche alla rete fognaria collegata ad un impianto di depurazione, implica, di norma, la disattivazione delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, dei pozzi neri nonché dei dispositivi perdenti non utilizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente esistenti. Gli oneri di tali dismissioni e modifiche alle canalizzazioni interne sono a totale carico del titolare interessato.
3. Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia esistenti e allacciati alla rete fognaria su indicazione del Gestore, sino alla realizzazione dell'impianto di depurazione, conforme alla disciplina del D. Lgs. 152/2006, dovranno provvedere a realizzare idonei trattamenti delle acque reflue.
4. Lo spurgo, il lavaggio, la disinfezione con calce ed il successivo riempimento con materiale inerte delle vasche e dei pozzi neri dovrà essere eseguito direttamente dall'interessato a proprie spese.
5. In casi particolari e su motivata richiesta dell'interessato, il Gestore può permettere il mantenimento delle vasche settiche fermo restando l'allacciamento dello scarico alla rete fognaria, la periodica manutenzione del manufatto nonché l'eventuale adeguamento dello stesso alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04.02.1977.
6. Il Gestore si riserva di prescrivere, a mezzo di avviso o notifica dell'obbligo di adeguamento, la disattivazione dei manufatti con le stesse modalità di cui al comma 3, anche per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, qualora si riscontri la loro cattiva gestione o qualsiasi altra causa ostativa al loro mantenimento in esercizio.

Art. 45 – Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria

1. Il Gestore, si assume l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie, ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di collettori fognari pubblici. I titolari degli insediamenti interessati sono tempestivamente ed opportunamente preavvisati ed invitati ad offrire tutte le informazioni in loro possesso circa il numero, l'ubicazione e il funzionamento degli allacciamenti.

Art. 46 – Allacciamenti di scarichi industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell'insediamento (meteoriche, domestiche o assimilabili, di raffreddamento, di lavaggio, ecc.), e dotati di un pozzetto di controllo ubicato, ove possibile, sul suolo pubblico o all'esterno di recinzioni, in posizione di agevole accessibilità ed idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico, e di eventuali sedimenti depositati nello stesso, da parte delle Autorità competenti al controllo.
2. Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, domestiche, ecc.) può essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico collegamento alla rete fognaria, fermo



restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente e dotato dell'apposito pozzetto d'ispezione prima della miscelazione con altre acque. I titolari dello scarico industriale sono responsabili, verso l'Ente competente, il Gestore e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato, in conseguenza delle sostanze scaricate. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali contratti con deleghe ambientali a soggetto terzo responsabile (gestore dell'impianto di trattamento) o a personale interno dell'azienda da cui ha origine lo scarico autorizzato.

Art. 47 – Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento

1. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche ed industriali, che non possono essere immesse per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare della attività fare ricorso a sollevamenti meccanici.
2. Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore alla minima quota di innesto alla rete fognaria e sia possibile allacciare una parte degli scarichi alla medesima rete per gravità.
3. Il pozzetto di sollevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza collegato per gravità ad una vasca a tenuta di accumulo. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l'impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque situazioni igieniche sanitarie incompatibili con la destinazione d'uso dello stabile. Il numero e la potenzialità delle pompe del sollevamento dovrà essere progettato in relazione alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue ed alla consistenza dell'insediamento. La premente o tubo in pressione dovrà recapitare in un pozzetto d'ispezione allacciato a gravità alla rete fognaria.
4. Nel caso di presenza di impianti di sollevamento è buona norma che le acque meteoriche siano smaltite in modo autonomo rispetto alle altre acque reflue presenti nell'insediamento.

Art. 48 – Allacciamenti a reti fognarie non collegate ad un depuratore

1. E' consentita la realizzazione di allacciamenti alle reti fognarie non collegate ad un impianto di depurazione mediante la realizzazione di idonei sistemi di trattamento di depurazione conformi alle specifiche tecniche del Gestore e approvati dalla C.A.T.O. Centrale Friuli.
2. Gli eventuali scarichi allacciati ed in esercizio, ad eccezione delle immissioni di acque meteoriche, devono essere adeguati alla normativa vigente ed al presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente articolo non riguardano gli scaricatori di piena e le condotte dismesse della rete fognaria.

Art. 49 – Modalità di allacciamento fognario tassativamente vietate

1. Gli allacciamenti alla rete fognaria per lo scarico delle acque reflue di qualsiasi genere, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, devono essere realizzati esclusivamente in conformità al presente Regolamento. In ogni caso non possono essere predisposti allacciamenti alla rete fognaria:
 - abusivamente o senza apposita autorizzazione o nulla-osta;
 - su caditoie stradali;
 - sui passi d'uomo dei pozzetti di ispezione;
 - su collettori scaricatori di piena ad esclusione delle acque meteoriche;



- sulle condotte dismesse;
- sulle condotte prementi.

Art. 50 – Ventilazione dei condotti fognari

1. Allo scopo di assicurare una efficace ventilazione della rete fognaria, si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti di ispezione ubicati in zone non abitate e/o il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere (sfiati) oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, nei complessi condominiali di notevole altezza e in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero trarre danno. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere che delle acque meteoriche.
2. Il Gestore, può concedere l'impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede) alla presenza di attici, terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti agli sfiati delle colonne di scarico. E' vietato utilizzare i condotti di ventilazione o i pluviali e le altre condotte di scarico per evacuare fumi, gas e vapori.

Art. 51 – Prescrizioni in materia edilizia e di opere di urbanizzazione primaria realizzate da privati

1. Salvo quanto disposto dalle specifiche norme in materia ambientale, tutte le opere ed i progetti per la canalizzazione interna degli edifici vengono considerate opere edilizie soggette anche alle disposizioni del Codice Civile, dei regolamenti di Edilizia ed Igiene e del T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.
2. La realizzazione degli allacciamenti e delle opere fognarie interne alle proprietà è subordinata al nulla osta o all'autorizzazione rilasciata dal Gestore. Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell'ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente di cui alla L.R. 11.11.2009 n. 19, il nulla osta o l'autorizzazione di cui al periodo precedente viene trasmessa anche al Comune di competenza prima del rilascio del permesso di costruire o nell'ambito delle verifiche del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività.
3. Nel caso di interventi di edilizia pubblica o privata nei quali è prevista la predisposizione delle reti di urbanizzazione primaria, per quanto riguarda le opere fognarie, dovrà essere espresso un preventivo parere da parte del Gestore cui è affidato anche l'incarico della supervisione durante la realizzazione delle opere, nonché un parere preventivo al collaudo delle opere fognarie eseguite.
4. In particolare, il Gestore emetterà:
 - a) un **parere preventivo** sul progetto urbanistico;
 - b) un **parere definitivo** sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria per la parte relativa alla realizzazione di opere fognarie;
 - c) un **parere preventivo** al collaudo, in base agli elaborati grafici "come costruito" (as-built) in formato digitale (dwg e/o dxf) forniti dal richiedente, e di norma alla videoispezione delle condotte eseguita a carico del soggetto attuatore.

Tali pareri sono condizione vincolante per l'attivazione della procedura prevista al precedente art. 8 relativamente alle richieste di allacciamento ed alle autorizzazioni allo scarico in rete fognaria.



Art. 51 bis – Servitù di fognatura.

1. Salvo quanto diversamente indicato nei contratti di servitù o negli altri provvedimenti eventualmente adottati dalle Amministrazioni territorialmente competenti in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, è vietato edificare ad una distanza inferiore a 3 (tre) metri dai manufatti della rete fognaria, da misurarsi dalla parete esterna della canalizzazione. Tale distanza può essere aumentata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione territorialmente competente, su proposta del Gestore, in relazione alle caratteristiche del sito e della condotta fognaria interessata, ovvero qualora gli interventi edilizi siano previsti in prossimità dei collettori di maggior importanza o di scaricatori di piena, anche a cielo aperto. Può essere richiesta l'esecuzione di specifici studi geotecnici a spese del soggetto che dovrà effettuare le opere summenzionate. Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere concesse per gli insediamenti ubicati fronte strada ed in casi eccezionali su richiesta motivata.
2. Nella fascia delimitata dalla distanza prevista al comma precedente è altresì vietato piantare alberature ad alto fusto e modificare il profilo del terreno in modo da mettere in pericolo l'integrità della canalizzazione.

Art. 52 – Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne alle proprietà da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.

3. Negli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla rete fognaria, ferma restando la divisione delle canalizzazioni interne in base alla qualità delle acque scaricate.
4. Le diverse colonne verticali di scarico delle acque domestiche e meteoriche, ove sia consentita l'immissione in rete fognaria di queste ultime, devono essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di scarico dotate di idoneo pozzetto d'ispezione o controllo, ubicato all'esterno della proprietà privata. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete di scarico interna, sia essa di acque meteoriche che di acque domestiche, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato, sempre accessibili.
5. Nel caso di scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche ed assimilabili, la tubazione di allacciamento (dal pozzetto di controllo alla rete fognaria), deve avere di norma una pendenza non inferiore al 2% e diametro non inferiore a 160 mm. Nei casi in cui ciò non fosse possibile la soluzione adottata dovrà essere supportata da idonei calcoli idraulici sottoscritti da un tecnico abilitato e preventivamente approvata dal Gestore.
6. E' vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante pluviali.
7. I pluviali della facciata adiacenti alla pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano, per evitare intralci danni e rotture ai pluviali stessi oppure essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio o materiale plastico idoneo.
8. E' fatto divieto di scaricare direttamente i pluviali sulla sede stradale e sui marciapiedi. E' altresì proibito il convogliamento sul suolo pubblico delle acque piovane non canalizzate raccolte sulle superfici private (piazze, tetti, ecc.).
9. Al fine della corretta individuazione della tipologia di scarico delle acque delle piscine alla domanda di allacciamento e scarico deve essere allegata anche la "scheda tecnica per scarico acque piscine" predisposta dal Gestore, compilata in ogni sua parte. Sulla base di quanto dichiarato nella scheda tecnica in merito alle caratteristiche ed alle modalità gestionali dello scarico delle acque delle piscine e delle sostanze e dei reagenti utilizzati, il Gestore si riserva la

facoltà di dettare le prescrizioni che ritiene più opportune sulle modalità di scarico e trattamento depurativo delle stesse.

10. Tutti i manufatti di trattamento ed i pozzetti, devono essere a tenuta idraulica, tutti gli elementi, i giunti e gli innesti devono essere perfettamente sigillati, devono essere inoltre ispezionabili mediante idonei chiusini facilmente apribili.
11. Nei punti di incrocio e di confluenza di tutte le reti devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
12. Le condotte dovranno essere costituite da tubi in materiale impermeabile e resistente all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione), dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità e continuità di deflusso tra i vari manufatti, i pozzetti di ispezione devono essere muniti di fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
13. Le pendenze delle suddette tubazioni dovranno consentire tempi di permanenza e velocità di deflusso delle acque reflue nelle condotte tali da evitare sia la formazione di depositi di materiali che possono dar luogo a fenomeni di settizzazione.
14. Per tutti gli scarichi fognari (pluviali, griglie, wc, lavelli, lavandini, docce, ecc.) posti ad una quota inferiore all'asse orizzontale della rete fognaria, l'utente ha l'obbligo di adottare opportuni accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita delle acque in caso di sovraccarico del collettore stradale (esempio: installazione di idonea apparecchiatura anti rigurgito subito a monte del pozzetto di allacciamento. Il Gestore non è responsabile di eventuali danni agli immobili ed a terzi a causa della mancata realizzazione delle opere di cui sopra.
15. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili, tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche in relazione al carico superficiale prevedibile.

Art. 53 – Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali le canalizzazioni interne sono realizzate in modo tale che il Gestore o l'Autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all'interno dell'insediamento stesso. Le condotte che convogliano le acque reflue industriali devono essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche, di raffreddamento, servizi igienici, mense ecc.). Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mense, spogliatoi e acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, sono realizzate in conformità a quanto previsto all'articolo 52.
2. In sede di domanda di allacciamento o di autorizzazione allo scarico, a discrezione del Gestore, possono essere richiesti i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture.
3. In casi particolari il Gestore può imporre in deroga all'art. 5 lo scarico separato delle acque di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo, in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.
4. Gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo e del Gestore con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte III), in condizioni di sicurezza ed in modo agevole; in particolare, i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro.



5. Il pozzetto per il prelievo deve essere collocato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, in prossimità del limite esterno della proprietà privata e liberamente accessibile dall'esterno; nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di pretrattamento.
6. In termini di realizzazione il pozzetto d'ispezione dovrà:
 - consentire un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza;
 - avere diametro pari a 60 cm e una profondità tale da consentire il posizionamento dell'apparecchiatura per il campionamento in automatico nelle 24 ore;
 - consentire la creazione all'interno del pozzetto di un battente idraulico idoneo al campionamento automatico: il dislivello tra il tubo di ingresso nel pozzetto e il foro di uscita deve essere di almeno 20 cm, ed il tubo di ingresso deve essere sporgente di almeno 10 cm dalla parete interna del pozzetto;
 - consentire il prelievo di un campione omogeneo: a questo scopo il tubo in uscita deve essere posizionato in modo che sul fondo non si creino ristagni.

Art. 54 – Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali

1. Qualora il Gestore, lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale potrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui immessi in rete fognaria, accessibile al personale di servizio del Gestore e agli altri soggetti preposti al controllo, o in alternativa su specifica prescrizione, collegati al sistema di telecontrollo del Gestore. Tutte le apparecchiature installate devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento a totale carico dell'utente. Le caratteristiche delle stazioni sono preventivamente approvate dal Gestore che, in funzione della caratteristica dei reflui e della quantità delle acque immesse nella rete fognaria, può richiedere:
 - a) il monitoraggio in continuo di parametri caratteristici dello scarico con sistemi di rilevamento e campionamento automatico;
 - b) l'installazione di misuratori di portata anche su particolari flussi parziali costituenti lo scarico;
 - c) la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati, per l'installazione temporanea dei campionatori automatici del Gestore o degli altri soggetti incaricati al controllo, internamente alla proprietà);
 - d) misuratori volumetrici della quantità di acqua approvvigionata per i diversi usi (servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc.).
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali immesse in rete fognaria attraverso canalizzazioni interne condominiali, ove non sia tecnicamente realizzabile lo specifico pozzetto di prelievo accessibile dall'esterno della proprietà, il punto di campionamento è predisposto subito a monte della confluenza nelle condotte condominiali e comunque prima di qualsiasi miscuglio con acque reflue diverse dalle industriali.
3. Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di misura o campionamento e dei manufatti sono a carico del titolare dello scarico autorizzato.

Art. 55 – Servitù di fognatura

1. Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue in rete fognaria, se non attraversando l'altrui proprietà, può richiedere all'Autorità giudiziaria, in



caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di fognatura coattiva a norma dell'art. 1033 e seguenti del codice civile.

2. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario può impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo, se le condotte risultino idonee, l'immissione del refluo nelle proprie.
3. Nel caso di adozione di provvedimenti di cui all'art. 5 comma 1 le scadenze imposte per la realizzazione degli allacciamenti e attraversamenti su altrui proprietà dovranno tenere conto delle tempistiche per l'ottenimento delle servitù da parte del titolare.

Art. 56 – Misuratori del prelievo idrico autonomo

1. Gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a proprie spese alla installazione ed alla verifica del buon funzionamento di idonei strumenti di misura volumetrici delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico deve essere installato al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Il Gestore può imporre a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea. L'utente è obbligato a comunicare al Gestore gli eventuali blocchi o guasti del misuratore nonché l'eventuale spostamento dello stesso. Il Gestore provvede inoltre ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore qualora lo stesso non ne sia già provvisto.
2. Salvo quanto previsto all'art. 39, per gli insediamenti con prelievi e scarichi idrici significativi, è facoltà del Gestore prescrivere all'utente la periodica trasmissione dei dati del misuratore ovvero di effettuare a mezzo del personale aziendale specifiche letture.

Art. 57 – Visite tecniche

1. Prima del rilascio di ciascuno dei provvedimenti di cui agli articoli 24, 30 e 38 (nulla osta e autorizzazione allo scarico), il Gestore può effettuare un sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione delle canalizzazioni interne e di allacciamento e la loro conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite, l'integrità e la qualità dei materiali utilizzati e la realizzazione a regola d'arte dell'allacciamento.
2. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento. Qualora a seguito della visita tecnica fossero imposte particolari prescrizioni, il Gestore ne verifica l'osservanza con successive ispezioni.
3. Le visite tecniche sono finalizzate soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità ai progetti approvati e come tale non costituiscono collaudo tecnico e pertanto non coinvolgono il Gestore, in eventuali responsabilità in ordine alle scelte operate dai progettisti o dalle imprese esecutrici.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti al fine di controllarne l'assoggettabilità al servizio di fognatura e depurazione.



TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Abrogazione disposizioni precedenti e norme transitorie

1. Il presente Regolamento, dalla data di approvazione da parte degli Enti Competenti, sostituisce il precedente Regolamento di Fognatura approvato dall'Assemblea della C.A.T.O. n. 9/14 del 13.02.2014 ed il Nuovo Regolamento di Fognatura della Città di Udine approvato con Delibera del C.C. n. 01 d'ord. del 21.01.2002 e con D.P.G.R. 09.08.2002, n. 237/pres.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria del Comune di Udine, già autorizzati allo scarico con i limiti di emissione definiti dalla Tab. IV del Nuovo Regolamento di Fognatura della Città di Udine, dovranno adeguare le concentrazioni limite allo scarico di cui al comma 2 dell'art. 32 entro il 31/12/2018.
3. Gli impianti esistenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 35, in mancanza di specifiche prescrizioni da parte del Gestore, dovranno essere adeguati entro il 31/12/2018.

Art. 59 – Revisioni ed aggiornamenti

1. Il Gestore effettua la revisione periodica del Regolamento sulla base di eventuali migliorie tecnologiche presenti sul mercato, di aggiornamenti normativi o su proposta della C.A.T.O. competente.

Art. 60 – Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento è depositata presso gli uffici tecnici comunali e quelli del Gestore ed è scaricabile dal sito internet del Gestore.

Art. 61 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i relativi regolamenti attuativi. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente Regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO**

1. Per la progettazione e realizzazione di nuove reti fognarie nell'ambito di interventi di lottizzazione edilizia, oltre alle successive disposizioni regolamentari, si dovrà fare espresso riferimento anche alle sotto elencate disposizioni normative:
 - Circolare Ministero LL.PP. n. 11633 del 07.01.1974 – “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”;
 - Delibera Interministeriale del 04.02.1977 – “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”;
 - D.P.C.M. 04.03.1996 – “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
 - Decreto Ministero LL.PP. del 08.01.1997, n. 99 – “Regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature”;
 - Decreto Ministero LL.PP. del 12.12.1985 – “Norme tecniche relative alle tubazioni”;
 - Decreto Ministero LL.PP. n. 27291 del 20.02.1986 – “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;
 - Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 – “Norme in materia di difesa ambientale – Parte terza: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione risorse idriche”;
 - Norma UNI EN 1610:1999 – “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura”;
 - Norma UNI EN 1671:1999 – “Reti di fognatura a pressione all’esterno degli edifici”;
 - Norma UNI EN 858-2:2004 – “Impianti di separazione per liquidi leggeri. Scelta delle dimensioni nominali, installazione, esercizio e manutenzione”;
 - Norma UNI EN 858-1:2005 – “Impianti di separazione per liquidi leggeri. Parte 1: principi di progettazione, prestazione e prove sul prodotto, marcatura e controllo qualità”;
 - Norma UNI EN 13508-1:2004 – “Condizioni degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno degli edifici. Requisiti generali”.
 - Norma UNI EN 13508-2:2004 – “Condizioni degli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue all’esterno degli edifici. Sistema di codifica per ispezione visiva”.
 - Norma UNI EN 13476-1:2008 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura interrati non in pressione – Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) – Parte 1: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali”.
 - Norma UNI EN 13476-2:2008 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di fognatura interrati non in pressione – Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) – Parte 2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e il sistema, tipo A”.
 - Norma UNI EN 13598-1:2011 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) – Parte 1: Specifiche per raccordi ausiliari inclusi i pozzetti di ispezione poco profondi”.
 - Norma UNI EN 13598-2:2009 – “Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U),



polipropilene (PP) e polietilene (PE) – Parte 2: Specifiche per i pozzetti di ispezione accessibili al personale e per le camere di ispezione, per installazioni interrato in aree di traffico ed in profondità”.

- Norma UNI EN 1825-1 – “Separatori di grassi – Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove, marcatura e controllo qualità”.
- Norma UNI EN 1825-2 – “Separatori di grassi – Parte 2: Scelta delle dimensioni nominali, installazione, esercizio e manutenzione”.



**ALLEGATO A -
MODALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E
DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA (p.to 9 Norma UNI EN 1610:1999)**

1. Le acque nere e bianche devono essere convogliate separatamente nelle rispettive reti fognarie, mediante canalizzazioni distinte, secondo le indicazioni fornite dal Gestore (Allegato B).
2. In presenza di sola rete fognaria mista, le canalizzazioni interne devono essere separate.
3. L'allacciamento deve essere realizzato con un tracciato perpendicolare rispetto alla condotta fognaria/asse stradale e l'innesto deve essere eseguito:
 - a) su pozzetto stradale sopra l'estradosso superiore della tubazione principale di rete fognaria;
 - b) sul dorso della condotta stessa, e comunque al di sopra dell'asse orizzontale. Tale modalità di allacciamento è ammessa soltanto se non è possibile il collegamento su pozzetto di ispezione (a).
4. L'innesto su pozzetto o su condotta stradale dovrà avvenire nel modo seguente:
 - realizzazione del foro mediante carotatrice con fresa a tazza o dispositivo similare;
 - inserimento guarnizione elastomerica (quando non già incorporata nel pezzo speciale) evitando erniature, rigonfiamenti e/o deformazioni che possano compromettere la tenuta idraulica (la guarnizione dovrà aderire perfettamente ai bordi del foro);
 - introduzione del pezzo speciale in PVC previa lubrificazione della guarnizione (evitare sporgenze all'interno).
5. Di norma la tubazione di allacciamento deve avere un diametro minimo di 160 mm conforme alle prescrizioni del Gestore.
6. Il collegamento alla rete fognaria avviene di norma tramite un pozzetto d'ispezione o di controllo posto sul suolo pubblico, a confine con la proprietà privata, che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - forma circolare;
 - diametro 400 mm (salvo diversa indicazione del Gestore);
 - fondo sagomato, al fine di impedire il deposito dei sedimenti e garantire lo scorrimento del refluo;
 - in materiale plastico, resistente alla corrosione ed all'usura;
 - essere dotato di chiusino antiodore in ghisa sferoidale, adatto a sopportare le sollecitazioni dei carichi stradali, ai sensi della normativa UNI EN 124.

Ove ciò non sia tecnicamente possibile il pozzetto è posto immediatamente all'interno della proprietà privata. Nel caso di allacciamenti già predisposti ma privi di pozzetti d'ispezione o di controllo, in occasione di rifacimento e/o ristrutturazione dell'immobile da cui si originano gli scarichi l'utente è tenuto a realizzare a propria cura e spese anche il pozzetto.

L'utente è custode del pozzetto d'ispezione e responsabile del suo mantenimento in efficienza. È altresì tenuto ad assicurare la sua accessibilità e visibilità.

7. Partendo dal pozzetto d'ispezione o controllo, la canalizzazione interna prosegue in proprietà privata, ove è consigliato un pozzetto sifonato, dal quale si diramano i vari tronchi di fognatura verso i piedi delle colonne di scarico. Nella rete interna dovrà essere installato un adeguato numero di punti d'ispezione. In alternativa al pozzetto unico sifonato, potranno essere installati più pozzetti al piede di ogni singola colonna di scarico delle acque nere, muniti di tappo a tenuta per l'ispezione.



8. Al fine di garantire la ventilazione degli scarichi, di norma, le colonne di scarico proseguono fino al tetto. In caso di edifici esistenti o laddove la loro realizzazione sia particolarmente onerosa, le colonne sono provviste di opportuni aeratori per la ventilazione e l'espulsione dei vapori o delle esalazioni prodottisi all'interno delle tubazioni.
9. Le condotte di allacciamento alla rete fognaria devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro e rivestite con sabbia di adeguato spessore.
10. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametro minimo di mm 125 e con adeguata pendenza. I tubi vanno disposti secondo regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
11. I materiali usati per la costruzione della rete interna devono essere in materiale plastico, impermeabile e resistente all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione).
12. Le diramazioni e i cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°, eventualmente in pozzetti di ispezione a perfetta tenuta idraulica e dotati di chiusini adeguati. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali o pozzetti d'ispezione.
13. Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche (bianche).
14. Nell'eventualità che la rete fognaria sia di tipo separato, le canalizzazioni interne alla proprietà privata proseguiranno separate fino ai rispettivi recapiti. Se la rete è di tipo misto e qualora non esistano altri corpi ricettori per le acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni, potranno essere scaricate in rete fognaria, previo nulla osta del Gestore, e le canalizzazioni interne dovranno proseguire distinte fino al pozzetto d'interfaccia posto a monte della rete fognaria.
15. Qualora il Gestore provvedesse alla separazione della rete fognaria mista, tutti gli utenti già allacciati dovranno adeguarsi con la separazione interna delle canalizzazioni interne, con le modalità previste ai commi precedenti.
16. Le acque meteoriche, provenienti da edifici di nuova realizzazione o soggetti a interventi edilizi, dovranno essere scaricate in corpo ricettore diverso dalla rete fognaria, convogliandole in corsi d'acqua superficiali, o disperdendole sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti o impianti di sub irrigazione, adeguatamente dimensionati, o predisponendo vasche di accumulo per il riutilizzo secondo usi compatibili.



**ALLEGATO B -
REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE
PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FOGNATURE
NELL'AMBITO DI NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

REQUISITI DEI PROGETTI

Per la progettazione e realizzazione di opere fognarie, nell'ambito di interventi di edilizia convenzionata, è necessario contattare preventivamente il Gestore per conoscere lo sviluppo delle reti nell'area circostante e progettare in un'ottica più ampia della lottizzazione in oggetto.

La rete fognaria a servizio della lottizzazione, indipendentemente dal recapito, sarà di tipo separato, quindi costituita da:

- rete per la raccolta di acque meteoriche,
- rete per la raccolta di acque reflue.

Il progetto deve essere composto dai seguenti elaborati:

- relazione idraulica in cui siano indicate:
 1. superficie della lottizzazione;
 2. rete idrografica di canali, fossati, invasi, etc.;
 3. caratteristiche della rete di recapito (posizione planimetrica, quota del terreno e del fondo legate al piano quotato del progetto, dimensioni della sezione e pendenza, eventuali rigurgiti indotti nel nuovo scarico);
 4. futura destinazione dei deflussi superficiali;
 5. superficie permeabile/impermeabile;
 6. le ipotesi, i metodi di calcolo e i valori dei parametri con cui sono state dimensionate le reti ed i manufatti previsti (sfiori, scarichi, etc.);
- eventuali modifiche della rete idrografica previste dagli Enti gestori (es. allargamento di canali);
- studio idrogeologico dell'area in cui siano indicati la rete idrografica superficiale, l'andamento delle acque sotterranee, la natura dei suoli e sottosuoli, il calcolo delle portate di pioggia;
- elaborati grafici, planimetrie, profili, sezioni di posa e particolari costruttivi delle reti e di eventuali manufatti speciali (impianti di sollevamento, sfioratori etc.);
- capitolato tecnico nel quale devono essere indicate le specifiche tecniche dei materiali e la loro messa in opera.

Il progetto esecutivo nella sua stesura finale dovrà riportare le prescrizioni per l'accettazione dei materiali, le modalità di posa, tipologia e metodi di esecuzione di collegamenti e allacciamenti, modalità di collaudo, modalità di rinterro etc., nonché le sezioni delle tubazioni e le apparecchiature di linea necessarie. In particolare occorre valutare attentamente ed illustrare (possibilmente nei profili) gli incroci tra reti a diverse gravità (es. incroci tra rete fognaria acque reflue e rete fognaria acque meteoriche, tra rete fognaria e condotte irrigue, ecc.).

Impianti di sollevamento – condotte in pressione: dovrà essere valutato attentamente ogni possibile percorso al fine di evitare la costruzione di impianti di sollevamento. Se dovesse rendersi necessaria la costruzione, occorre studiare l'area in cui è inserita la lottizzazione al fine di limitare al minimo il numero degli impianti. A tal proposito è necessario contattare preventivamente il Gestore per conoscere lo sviluppo della rete nell'area circostante.



Nella relazione idraulica dovranno essere indicate le formule, i coefficienti e le ipotesi utilizzate per il dimensionamento ed il posizionamento degli impianti di sollevamento e delle condotte in pressione. Il volume effettivamente a disposizione delle pompe dovrà essere legato agli avviamenti/ora tollerati dalle macchine installate.

La posizione degli impianti dovrà essere al di fuori della sede stradale, in area accessibile con idonei spazi per la manutenzione effettuata con automezzi.

Dovranno essere installate apparecchiature di predisposizione al telecontrollo con caratteristiche compatibili con il sistema in uso presso il Gestore.

SPECIFICHE TECNICHE

Acque meteoriche

Le acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate agli articoli 22 e 35 del presente Regolamento.

a) Nelle aree di ampliamento e di espansione residenziale, in cui non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, deve essere previsto – ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo e, in subordine, della rete idrografica - il totale smaltimento in loco o nella rete idrografica delle acque meteoriche. Ove non si verificano tali condizioni, si deve prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche tramite rete fognaria; nel caso in cui questa debba afferire alla rete fognaria di valle, si dovrà considerare un contributo di portata meteorica che deve essere limitato, eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione delle reti fognarie stesse e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo di 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile (la superficie scolante impermeabile è da considerare pari al prodotto dell'effettiva area scolante per un coefficiente d'assorbimento medio ponderale).

b) Nelle aree di ampliamento e di espansione artigianale/industriale si dovrà provvedere allo smaltimento diretto – ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo e, in subordine, della rete idrografica – di tutte le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici private e pubbliche non suscettibili di essere contaminate. Ove non si verificano tali condizioni, si deve prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche tramite rete fognaria; nel caso in cui questa debba afferire alla rete fognaria di valle, si dovrà considerare un contributo di portata meteorica che deve essere limitato, eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione delle reti fognarie stesse e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo di 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.

I pozzetti saranno posizionati nella carreggiata in modo tale da permettere le operazioni di ordinaria manutenzione occupando una sola delle due corsie di transito. In caso di tubazioni in materiale plastico i pozzetti saranno in calcestruzzo con tubo passante finestrato e rinfianco a formare la cunetta di magra. In caso di tubazioni in calcestruzzo i pozzetti saranno in calcestruzzo prefabbricati con anello di tenuta e dimensioni variabili in relazione ai diametri delle tubazione afferenti.

Nei casi in cui le nuove reti bianche vengano collegate a reti miste esistenti, le caditoie di raccolta delle acque meteoriche stradali dovranno essere dotate di sifone ispezionabile per una adeguata e corretta manutenzione dei manufatti stessi.

L'ingresso delle acque meteoriche nella rete principale sarà di tre tipi:

- caditoia coincidente con pozzetto della rete principale: il passo d'uomo sarà coronato con un chiusino forato. Le dimensioni dei pozzetti dipenderanno dalle condotte della rete principale afferente;



- caditoia con pozzetto prefabbricato 50 x 50 cm: il fondo del pozzetto sarà 50 cm più basso dello scorrimento della tubazione in uscita al fine di consentire la decantazione dei detriti trascinati dal dilavamento delle superfici;

- allacciamento privato a pozzetto della rete principale: in corrispondenza di ogni lotto previsto sarà realizzata almeno una predisposizione per l'allaccio dal più vicino pozzetto della rete principale. Tale predisposizione sarà di norma composta da una tubazione e da un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 50 x 50 cm. Solo dove sono previste delle reti di raccolta di una certa entità, all'interno di lotti particolarmente estesi, saranno adottate soluzioni per consentire che l'allacciamento possa avvenire senza rottura del manto stradale. In ogni caso gli scarichi di tutte le caditoie e di tutti i lotti privati devono avvenire di norma in corrispondenza di pozzetti. Le caditoie con bocca di lupo dovranno presentare luce minima 10 x 30 cm ed essere in diretta comunicazione col pozzetto nel marciapiede, senza tubazione di raccordo.

I chiusini forati saranno privi di vaschetta sifonata se il recapito della rete è in corpo idrico superficiale. I chiusini saranno in ghisa sferoidale di classe D400 (se in sede stradale) o C250 (se posizionati esternamente o in zone destinate a parcheggio). La dimensione minima dei chiusini forati sarà 60 cm per non ostruire il passo d'uomo nei pozzetti di linea. Per caditoie non coincidenti con chiusini della linea principale si possono utilizzare caditoie di dimensioni minori (min. 45 x 45 cm). I chiusini non forati di pozzetti della rete principale saranno in ghisa sferoidale di idonea classe di carico secondo norma UNI EN 124 con luce netta di dimensioni minime 600 mm e avranno inoltre sistema di apertura manuale a cerniera.

Il collaudo delle condotte e dei pozzetti dovrà avvenire secondo la norma UNI EN 1610:1999 con metodo ad acqua "W" in ottemperanza delle indicazioni del Gestore. In sostituzione delle citate procedure di collaudo potrà essere realizzata una videoispezione con le codifiche di cui norma UNI EN 13508-2 di tutte le opere realizzate.

Materiali ammessi.

- Tubazioni:
 - a. in calcestruzzo vibro compresso conformi alla norma UNI EN 1916:2004 o alla norma DIN 4032;
 - b. in PVC conformi alla norma UNI EN 1401-1 rigidità minima SN8;
 - c. in HDPE - Polietilene ad alta densità;
 - d. in PRFV - Plastica rinforzata con fibre di vetro;
- pozzetti d'ispezione in calcestruzzo con piano di scorrimento incorporato;
- chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124.

Acque reflue

Per la realizzazione delle reti fognarie è indicato l'utilizzo dei materiali indicati alla fine del presente paragrafo. Indipendentemente dal materiale usato le condotte devono essere fornite e posate secondo le norme vigenti e le modalità previste dai fornitori.

Tutte le tubazioni dovranno essere dotate di giunzioni a tenuta minima 0,5 bar. Il diametro nominale minimo della rete esterna ai lotti dovrà essere 250 mm. La pendenza minima dovrà essere tale da garantire le condizioni di autopulizia ovvero una velocità con la portata media prevista non inferiore a 0,6 m/s. In ogni pozzetto iniziale della rete nera sarà allacciata una caditoia sifonata. La sifonatura potrà essere realizzata con una curva posta sulla condotta di scarico. La curva dovrà essere

semplicemente infilata e non incollata in modo che possa essere provvisoriamente asportata durante le operazioni di pulizia dalla caditoia. Il ricoprimento minimo rispetto al piano quotato di progetto dovrà essere di 80 cm.

I pozzetti obbligatoriamente a sezione circolare saranno posizionati nella carreggiata in modo tale da permettere le operazioni di ordinaria manutenzione occupando una sola delle due corsie di transito. Dovranno presentare imbocchi con giunto sigillato per l'inserimento delle tubazioni (bicchiere, manicotto ecc.). Utilizzando tubazioni in materiale plastico, sono ammessi pozzetti in calcestruzzo con tubo passante finestrato e rinfianco a formare la cunetta di magra. Le dimensioni dei pozzetti saranno adeguate alla profondità di scorrimento ed al diametro delle condotte. In particolare il minimo diametro interno dei pozzetti, aventi profondità maggiore di 150 cm dal piano quotato di progetto, sarà di 80 cm; per i pozzetti aventi profondità maggiore di 250 cm dal piano quotato di progetto, il diametro minimo sarà di 100 cm.

In corrispondenza di ogni lotto previsto, verrà realizzata almeno una predisposizione per l'allaccio dal più vicino pozzetto della rete principale. In ogni caso gli scarichi di tutte le caditoie e di tutti i lotti privati devono avvenire in corrispondenza di pozzetti.

I chiusini saranno in ghisa sferoidale di idonea classe di carico secondo norma UNI EN 124 con luce netta della dimensione minima di 600 mm e avranno inoltre sistema di apertura manuale a cerniera.

Il collaudo delle condotte e dei pozzetti dovrà avvenire secondo la norma UNI EN 1610:1999 con metodo ad acqua "W" in ottemperanza delle indicazioni del Gestore. Ad integrazione delle citate procedure di collaudo dovrà essere realizzata una videoispezione in conformità alla norma UNI EN 13508-2 di tutte le opere realizzate.

Materiali ammessi:

- Tubazioni:
 - a. in gres ceramico conformi alla norma UNI EN 295;
 - b. in PVC conformi alla norma UNI EN 1401-1 rigidità minima SN8;
 - c. in HDPE - Polietilene ad alta densità;
 - d. in PRFV - Plastica rinforzata con fibre di vetro;
- pozzetti d'ispezione circolari in polietilene con piano di scorrimento incorporato;
- pozzetti d'ispezione circolari in calcestruzzo con piano di scorrimento in materiale plastico o resinato;
- chiusini in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124.

Stazioni di sollevamento e condotte in pressione

Il numero delle pompe dovrà sempre essere tale da garantire la continuità del servizio in caso di guasto ad una pompa. Il numero minimo di pompe sarà quindi 2. Il volume effettivamente a disposizione delle pompe dovrà essere calcolato in modo da non superare n° 7 avviamenti/ora con portata media. Il valvolame e gli organi di misura saranno posti in locale distinto dal vano pompe, senza connessione alcuna.

Nel manufatto di sollevamento dovrà entrare una sola condotta: eventuali confluenze dovranno essere realizzate in un pozzetto appena a monte del sollevamento.

Per brevi tratti in pressione, la condotta di mandata seguirà un percorso indipendente fino alla rete fognaria a gravità di accoglimento evitando l'installazione di valvole di non ritorno.

In caso di distanza tra quadro elettrico e la vasca di aspirazione tale da richiedere, per le pompe, cavi di lunghezza superiore allo standard di 10 m, sarà necessario installare una scatola stagna dove

effettuare i collegamenti elettrici. I cavidotti di collegamento tra quadro elettrico (alimentato a 380 V) e sala pompe dovranno essere di numero pari a quello delle pompe più uno con sezione ridotta (diametro 50 o 60 mm). Dopo l'introduzione dei cavi, i cavidotti dovranno essere sigillati alle estremità con poliuretano (o prodotti simili antiroditore). La strumentazione del quadro elettrico comprenderà:

- contatore sulle macchine installate,
- amperometro,
- voltmetro con commutatore per le tre fasi.

Nei sollevamenti di rete nera, la logica di funzionamento delle macchine installate deve prevedere l'alternanza delle stesse ad ogni avviamento, con interblocco al funzionamento contemporaneo per la metà della capacità pompante installata. L'intervento delle pompe funzionanti deve essere garantito anche in caso di avaria di una sola delle presenti. Nei sollevamenti di rete mista la logica di funzionamento delle due macchine installate deve prevedere l'alternanza delle stesse ad ogni avviamento, con funzionamento contemporaneo in caso di raggiungimento del livello di allarme; il funzionamento di una pompa non deve essere compromesso dall'anomalia sull'altra.

Dovrà essere installata la predisposizione al telecontrollo con caratteristiche compatibili con il sistema in uso presso il Gestore.

Contenuti e simbologia grafica

Viene richiesto che le condotte e gli impianti siano rappresentati mediante:

a) Disegni planimetrici georeferenziati, ed in scala opportuna, di tronchi di rete quotata integrati, quando richiesto, da particolari di dettaglio. Le tavole saranno contraddistinte dalle seguenti informazioni generali:

- denominazione della ditta o impresa lottizzante;
- luogo e data dell'esecuzione del lavoro;
- comune territorialmente competente;
- numerazione progressiva ed univoca tale da consentire un'agevole collocazione reciproca delle singole tavole.

b) Particolari di dettaglio di rete quotati, stralci planoaltimetrici, sezioni e/o assonometrie. Vengono richiesti per il rilievo e la quotatura di manufatti di sollevamento, sfioro o scarico nonché per la rappresentazione corretta di gruppi di oggetti di rete. Verranno corredati dalle informazioni generali di cui sopra e di indicazioni univoche di collegamento disegno particolare/tavola planimetrica.

c) Planimetria/e generale del tracciato della condotta. Si richiede la stesura, in scala opportuna e su sfondo georeferenziato di base cartografica, di una o più planimetrie generali riportanti:

- preciso tracciato planimetrico delle condotte;
- giunti di transizione fra diversi materiali di linea;
- organi di intercettazione;
- scarichi di rete;
- camerette;
- layers di testo ad indicare diametri materiali e tratti fuori terra della condotta.

d) Disegni costruttivi d'impianto. Per gli impianti in genere - sollevamento accumulo, rilancio, ecc. - si richiede l'aggiornamento per eventuali modifiche apportate in fase costruttiva ovvero la consegna degli elaborati tecnici nella stesura definitiva e conforme all'opera realizzata.

Per la rilevazione di quote e distanze relative a linee posate in campagna, l'utente effettuerà rilievo celerimetrico utilizzando caposalda cartografici, manufatti di base cartografica, ulteriori punti ed



elementi utili per la rilocalizzazione della condotta. I punti di stazione strumentale e tutti gli elementi utilizzati verranno riportati - se non già esistenti - su layers distinti per geometria e testo nella planimetria generale.

Nella stesura degli elaborati va utilizzata la simbologia adottata nelle tavole di progetto; dovrà essere impiegata nuova simbologia aggiuntiva per accessori/oggetti di rete eventualmente non rappresentati in progetto.

Gli elementi riconducibili ad impianti complessi/opere edili saranno corredati dagli elaborati esecutivi d'impianto aggiornati allo stato di fatto. Le opere edili, edifici e strutture in genere saranno elemento di rilievo della rete - impianto da prevedere in layers distinti in base cartografica nell'elaborato di cui ai punti a) e c).

Norme generali per la quotatura.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di quotare/rilocalizzare tutti i vertici della condotta che indicano cambi di direzione della medesima ed inoltre i punti di raccordo con reti fognarie preesistenti. Vanno rilevate le misure di profondità della condotta, fra superficie di scorrimento dell'acqua e piano campagna o stradale, e riportate ad intervalli regolari e ad ogni variazione sensibile. Il rilievo planoaltimetrico sarà eseguito a condotta posata ed a scavo aperto. Potranno essere utilizzati all'occorrenza punti secondari per la tracciatura delle quote quali centro di chiusini fognari, assi stradali e/o limite manto stradale, basamenti vertici di tralicci e manufatti in genere non presenti in base cartografica. Il personale preposto del Gestore potrà richiedere l'infissione di paletti segnalatori del sottoservizio che saranno trattati come elementi aggiuntivi di indicazione grafica e testuale. Intersezioni con altri sottoservizi devono essere quotate secondo quanto già previsto per le condotte posate e, per quanto è possibile individuare, di essi deve essere indicato il materiale, il diametro ed il servizio (gas, acquedotto, Enel, Telecom, illuminazione pubblica, ecc.).




ALLEGATO C - SCHEMI GRAFICI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
--


- Modello 01** Allacciamento alla rete fognaria di tipo misto servita da impianto di depurazione
- Modello 02** Allacciamento alla rete fognaria di tipo misto non servita da impianto di depurazione
- Modello 03** Allacciamento alla rete fognaria di tipo separato servita da impianto di depurazione
- Modello 04** Allacciamento alla rete fognaria di tipo separato e corpo idrico superficiale
-
- Schema 01** Schema tipo allacciamento d'utenza acque reflue su pozzetto
- Schema 02** Schema tipo allacciamento d'utenza acque reflue su tubazione
- Schema 03** Schema tipo allacciamento caditoia stradale su pozzetto
- Schema 04** Schema tipo allacciamento caditoia stradale su tubazione
-
- Particolare costruttivo** - Pozzetto d'ispezione per utenza domestica (art. 42)
- Particolare costruttivo** - Pozzetto d'ispezione per utenza industriale (art. 53)



Modello 1
SCHEMA DI ALLACCIAMENTO AD UNA RETE FOGNARIA DI
TIPO MISTO SERVITA DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONFORME



LEGENDA




Rete fognaria acque meteoriche
Rete fognaria acque nere
Rete fognaria mista


- ① Pozzetto di allacciamento
- ② Pozzetti interni di raccordo
- ③ Pozzetto con sifone
- ④ Caditoia
- ⑤ Separatore grassi
- Pozzetto stradale di ispezione



Modello 2
SCHEMA DI ALLACCIAMENTO AD UNA RETE FOGNARIA
DI TIPO MISTO NON SERVITA DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE



LEGENDA




Rete fognaria acque meteoriche
Rete fognaria acque nere
Rete fognaria mista


- ① Pozzetti di allacciamento
- ② Pozzetti interni di raccordo
- ③ Pozzetto con sifone
- ④ Caditoia
- ⑤ Separatore grassi
- ⑥ Vasca Imhoff
- Pozzetto stradale di ispezione



Modello 3
SCHEMA DI ALLACCIAMENTO AD UNA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO SERVITA DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONFORME



LEGENDA



Rete fognaria acque meteoriche



Rete fognaria acque nere

- ① Pozzetti di allacciamento
- ② Pozzetti interni di raccordo
- ③ Pozzetto con sifone
- ④ Caditoia
- ⑤ Separatore grassi

● ● Pozzetti stradali di ispezione

Modello 4

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO AD UNA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO ED A UN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

**LEGENDA**

Rete fognaria acque meteoriche


Rete fognaria acque nere

- ① Pozzetto di allacciamento
- ② Pozzetti interni di raccordo
- ③ Pozzetto con sifone
- ④ Caditoia
- ⑤ Separatore grassi
- Pozzetto stradale di ispezione



Schemi grafici di allacciamento alla rete fognaria SCHEMA 01


ALLACCIAMENTO D' UTENZA PER ACQUE REFLUE SU POZZETTO







Schemi grafici di allacciamento alla rete fognaria SCHEMA 02

ALLACCIAMENTO D' UTENZA PER ACQUE REFLUE SU TUBAZIONE











**PARTICOLARE COSTRUTTIVO
POZZETTO D'ISPEZIONE
UTENZA DOMESTICA
(art. 42)**





PARTICOLARE COSTRUTTIVO POZZETTO D'ISPEZIONE UTENZA INDUSTRIALE (art. 53)





**ALLEGATO D -
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI
PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
IN RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(rif. art. 37 Titolo IV del presente Regolamento, art. 124 D.Lgs. 152/06)**

1. Planimetria della rete di scarico riportante:
 - i tracciati delle condotte di scarico distinte per tipologia del refluo collettato (es.: industriali da processi, lavaggi, raffreddamenti, assimilate alle domestiche, meteoriche contaminate, meteoriche non contaminate);
 - il tracciato delle condutture di approvvigionamento idrico;
 - la posizione dei manufatti costituenti la rete (pozzetti, caditoie, grigliati, pilette, impianti di trattamento,...);
 - la collocazione del/i punto/i di misurazione dello scarico per il campionamento delle acque reflue, denotati con apposite sigle/numerazioni identificative;
 - l'individuazione del/i punto/i di consegna alla rete fognaria e del/i pozzetto/i di ispezione esterno/i alla proprietà;
 - l'indicazione della presenza, e in caso positivo la collocazione dei misuratori di portata delle acque approvvigionate da acquedotto/pozzo e dei misuratori di portata delle acque scaricate in rete fognaria;
 - la collocazione di eventuali sistemi di controllo in continuo delle caratteristiche qualitative dello scarico;
 - eventuali recapiti diversi dalla rete fognaria;
2. planimetria con la suddivisione delle aree esterne in base alla destinazione d'uso, ovvero l'individuazione delle aree di deposito, transito, lavorazione, coperte/scoperte, ...;
3. scheda rilevamento dati (modello CAFC S.p.A. disponibile sul sito internet aziendale, www.cafcspa.com oppure, nei casi di A.U.A. o A.I.A., sugli appositi modelli previsti rispettivamente dal SUAP regionale o dall'Amministrazione Regionale);
4. relazione tecnica illustrativa, che contenga almeno:
 - la descrizione delle operazioni che producono acque reflue industriali (da processi, lavaggi, raffreddamenti), con la descrizione delle caratteristiche qualitative (presenza e concentrazione di sostanze inquinanti) e quantitative (portata media annuale e giornaliera, valori di punta), eventualmente distinte per flussi;
 - i sistemi di depurazione eventualmente adottati (tipologia impiantistica, fasi di trattamento, dati di dimensionamento in relazione ai carichi idraulici ed inquinanti previsti con evidenza delle rese di abbattimento);
 - la descrizione delle attività svolte all'aperto sui piazzali impermeabilizzati ed il sistema di gestione delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali stessi, nonché le misure adottate per evitare il dilavamento di sostanze contaminanti (raccolta, definizione portata contaminata, modalità e tempistiche di scarico, calcoli dimensionali di portata e degli eventuali impianti di trattamento);
 - le attrezzature connesse agli impianti di scarico (impianti di sollevamento, misuratori di portata, analizzatori in continuo di parametri caratteristici, sistemi di telecontrollo, ...);



- programma di controllo e manutenzione degli impianti di depurazione (descrizione e frequenza interventi, modalità di registrazione), in fase di avviamento, a regime ed in fase di manutenzione;
 - le procedure d'intervento in caso di emergenza agli impianti di scarico;
 - eventuali riutilizzi delle acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento nel ciclo produttivo o comunque per scopi compatibili;
 - in caso di scarichi di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la presenza di tali sostanze nello scarico, la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale e il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (rif. art. 125, c. 2, D.Lgs. 152/06);
5. schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nelle operazioni che producono scarichi industriali;
 6. schemi funzionali e particolari costruttivi degli impianti di depurazione;
 7. piano di monitoraggio/autocontrollo degli scarichi industriale e/o meteorico di dilavamento (frequenza e metodologia dei prelievi discontinui, eventuale rilevamento in continuo);
 8. cronoprogramma operativo in caso di modifiche e/o nuovi progetti.